IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LVIII - Serie V - Vol. V - Fasc. XII - Dicembre 1933

ATTI DELLE SACRE CONGREGAZIONI

[« A. A. S. », XXV, n. 15, 2 ottobre 1933].

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

3

Principis Alberten, et Saskatoonen. Missae pro populo. *Die 5 martii 1922.*

Species facti. — In dioecesi Principis Alberten, et Saskatoonen., in regione Canadensi, huic Sacrae Congregationi ab Episcopo relatum est plures esse paroecias *de facto,* seu absque erectionis canonicae decreto, anteactis temporibus constitutas, quarum reditus voluntariis fidelium oblationibus, in synodo dioecesana praefinitis, constant. Exinde dubium exortum est, utrum earum rectores, uti vere parochi, obligatione teneantur Missam applicandi pro populo.

Eadem quaestio fit de vicariis perpetuis, quorum ecclesiae, quamvis in paroecias nondum sint erectae, proprium tamen habent seiunctum territorium, atque a paroecia matrici omnino sunt separatae atque independentes.

Ad ius quod spectat. — Paroeciae de quibus agitur, ideo dicuntur canonicae non erectae, quia defuit formale erectionis canonicae decretum, earumque circumscriptio *de facto* tantum constituta reperitur.

Iamvero, ut aliqua paroecia, arguit Episcopus, in ecclesia constituatur, opus est, ex praescripto canonis 687 *Codicis J. C.,* hoc erectionis decreto quo est personam iuridicam acquirat, et eiusdem populus et fines describantur (can. 1418), qui nulli praescriptioni unquam sunt obnoxii (can. 1509, 4). Quapropter, hoc inexistente, non videntur huiusmodi ecclesiarum rectores ex iustitia teneri ad Missam applicandam pro populo, cui obligationi subsunt ii tantummodo qui vere sunt parochi, ut statuitur in can. 475, § 2 et 476, § 6. Nec iuvat in causa morem vel consuetudinem inductam memorare, quae, attenta recenti dioecesis constitutione, ob brevis temporis lapsum legitima esse nequit.

Attamen, etsi paroecia ordinario erigatur et erigenda sit per formale erectionis decretum, ad validam tamen eiusdem erectionem hoc decretum necessarium esse non videtur. Neque ius vetus, neque ius quo utimur, nempe Codicis, ad validitatem erectionis hoc postulat, et compertum est nullitatem cuiuslibet actus esse odiosam, eamque non praesumi, sed perspicue probandam (can. 11, 1680, § 1).

Canonica enim paroeciarum constitutio, ut patet ex litteris Sacrae Congregationis Concilii diei 18 martii 1881 (*Collectanea S. C. de Prop. Fide,* II, n. 1548) non desumitur tantum ex formali erectionis decreto, sed colligitur et probatur quoque ex pluribus elementis, quibus paroecia ipsa de facto coalescit, nimirum ex certo territorio certis limitibus circumscripto, ex coetus fidelium, ex rectore seu parocho animarum curam gerente, et tandem ex Episcopi auctoritate, hanc iuridicam condicionem servante et probante, uti est in Ferraris (*Bibl, can.,* v. *parochia,* n. 10 ss.), qui docet: « Primo igitur requiritur ut auctoritate Papae vel Episcopi sit erecta...; erecta tamen praesumitur auctoritate Papae vel Episcopi *ex lapsu temporis,* quo rector ecclesiae publice divina officia peregit, Sacramenta administravit, ac reliqua parochialia praestitit et recepit ». Quapropter, si huiusmodi paroeciae ante Codicem certo habebantur ut canonice erectae, proindeque tamquam personae morales, haec iuridica condicio non immutata est iure per Codicem inducto, tum quia lex respicit futura, non praeterita (can. 10), tum quia iura aliis quaesita Codex minime sustulit (can. 4), tum demum quia persona moralis natura sua est perpetua (can. 102, § 1).

Nec contra hanc doctrinam, huc usque traditam, aliquid colligitur ex memoratis canonibus 687 et 1418 *C. J. C.*, atque ex decreto Sacrae Congregationis Concistorialis diei 1 augusti 1919 (« A. A. S. », XI, p. 346). Equidem, can. 687 agit unice de piis fidelium associationibus, quarum aliae possunt esse in personam moralem constitutae, aliae ab ecclesiastica auctoritate approbatae vel commendatae. Nec semper ex iure Codicis, et necessario, requiritur decretum formale ad personam moralem, sive collegialem, sive non collegialem, constituendam, cum in can. 100, § 1, *ex ipso iuris praescripto* hanc aliquando consequi posse expresse statuatur.

Quare duplex modus seu causa personalitatis iuridicae: decretum formale, et iuris praescriptum seu lex. Quando personalitas oritur *ex lege,* interdum expressis verbis memoratur, interdum nonnisi *indirecte* est colligenda, nimirum ex eo quod institutum sive consociatio, quocumque nomine vocetur, capax iuris edicitur (cfr. can. 324, 531 etc.).

Canon 1418 loquitur de instrumento constitutionis beneficii, quod, proprie loquendo idem non est ac decretum formale erectionis, quodque requiritur quidem *ex praecepto,* non tamen ad *valorem* constitutionis ipsius beneficii. Idemque tenendum est de memorato decreto Sacrae Congregationis Concistorialis diei 1 augusti 1919.

Haec omnia confirmantur in casu litteris quibus huiusmodi rectores ad curam animarum gerendam instituuntur et deputantur, in quibus sermo fit de paroecia; de iuribus seu facultatibus, rectoribus paroeciarum iure communi concessis; de professione fidei quam emittere tenetur parochi ex praescripto can. 1406, § 1, n. 7; de territorio demum circumscripto, peculiari uniuscuiusque rectoris curae commisso. Quae uni paroeciae canonice erectae applicantur; erectio proinde paroeciae habetur ex auctoritate, seu ex decreto Ordinarii.

Quod vicarias perpetuas tandem spectat, hoc unum est videndum, num earundem rectores plena potestate paroeciali, necne, sint praediti. Cum enim iura et officia vicariorum paroecialium desumantur plerumque ex litteris deputationis, ex statutis dioecesanis, et ex ipsius parochi commissione (can. 474-476), si hac plena potestate ii potiuntur, parochis revera aequiparantur ad normam can. 451, § 2, n. 2. Nihil proinde dubii est quominus et oneri Missam applicandi pro populo teneantur.

Resolutio. — His omnibus perpensis, in plenariis comitiis huius Sacrae Congregationis, die 5 Martii 1932 habitis, proposita sunt haec dubia solvenda:

I. *An parochi teneantur ad Missam pro populo applicandam, in casu.*
II. *An vicarii perpetui eadem obligatione teneantur, in casu.*

Et E.mi Patres responderunt:
Ad I. Affirmative.
Ad II. Affirmative, si plena potestate paroeciali sint praediti.

Facta autem de hisce Ss.mo D.no Nostro div. Prov. Pio Pp. XI relatione per subscriptum huius Sacrae Congregationis Secretarium in Audientia diei 20 Martii 1932, Sanctitas Sua has resolutiones approbare et confirmare dignata est (1).

I. Bruno, *Secretarius.*

Annotazione. — La decisione è chiara. Mal s'invocava il *Codex* per definire la legittima erezione di parrocchie anteriori alla Pentecoste del 1919, senza tener presenti le disposizioni transitorie dei canoni 5 e 6; del can. 4 non ci pare il caso di parlare in tema di diritto pubblico come questo che ci interessa. E male a proposito s'invoca il can. 687 che parla di associazioni di fedeli, le quali sono tutt'altra cosa che la parrocchia; basta considerare le sedi ben distinte e ben lontane l'una dall'altra, che il *Codex* assegna alla parrocchia e alle associazioni di fedeli; e se la parrocchia appartiene al diritto costituzionale ecclesiastico, le associazioni di fedeli vivono nell'ambito del diritto privato; quella non si concepisce se non persona, queste possono o no essere erette in persona; queste possono essere *società di fatto,* una parrocchia *de facto* e non di diritto è un controverso, perché la vita parrocchiale è tutta un'armonia di diritti onde si esercita la giurisdizione della chiesa e si dà vita alle anime; giurisdizione che o è dal Papa o dall'Ordinario del luogo o dal Parroco; gli altri non si concepiscono se non come delegati; ma anche la delega è un rapporto di diritto prima di tradursi nel fatto.

Se ciò si tiene ben presente, si capisce meglio anche il can. 100, § 1, ove della parrocchia non si parla esplicitamente, ma è chiaro che essa vi sia compresa appunto tra le persone morali inferiori alla Chiesa Cattolica e alla Sede Apostolica; ma è anche chiaro che essa è tra le persone morali che ottengono la personalità «ex ipso iuris praescripto», cioè per il fatto stesso della erezione della parrocchia. E per la erezione della parrocchia il can. 216 (il solo che ne parla in tutto il *Codex*) non esige alcune formalità, né si esigeva nel diritto passato, sebbene sia sommamente opportuno e sommamente raccomandabile un decreto formale netto e preciso, a prevenire equivoci e questioni.

La risposta relativa ai vicarii perpetui soddisfa pienamente e la logica giuridica e la esigenza profonda e sublime della cura di anime onde i vicarii perpetui sono pienamente investiti; per noi la loro potestà non è delegata, ma ordinaria, sia pur vicaria, quando, come avviene in alcune vicarie dell'Alta Italia, grava tutta e solo sul vicario. Ma qui occorre badare diligentemente alla varia figura che in concreto rivestono le varie *Vicarìe*; comunque se i vicarii «plena potestate paroeciali sunt praediti», e battezzano, e assistono a matrimoni, e funerano, anche se son tenuti a qualche atto di omaggio verso la parrocchia, hanno in sostanza tutti i diritti e tutti i doveri parrocchiali, e tra questi l'applicazione della S. Messa festiva per il gregge loro affidato.

---

(1) «A. A. S.», 1933, p. 436 ss.

II.

Tarvisina et Patavina. Decimarum. *Die 16 Iulii 1932.*

Species facti. — Decreto Sacrae Congr. Concistorialis diei 14 Septembris 1929, Instante Ordinario Tarvisino et consentiente Ordinario Patavinae dioecesis, incolae et vicus vulgo *Baluello* cum parvo adnexo agro e paroecia S. Michaelis Arcangeli in loco *Arino,* huius dioecesis, separati sunt et aggregati propiori S. Bartholomaei, dioecis Tarvisinae. Territorium vero dismembratum decimis onerabatur, quae vulgo dicuntur *quartese,* parocho loci *Arino* quotannis solvendis.

At, cum nec a partibus, nec in memorato decreto ulla de iis facta fuisset mentio, Episcopus Tarvisinus hanc Sacram Congregationem adiit ut, novis perpensis adiunctis, cuinam parochorum in posterum ius esset percipiendi decimas in agro dismembrato decerneret.

Ad ius quod attinet. — Censet Ordinarius Patavimus ius decimandi in controverso agro adiudicandum esse, uti nunc est, parocho loci *Arino,* attenta in primis natura dominicali harum decimarum, de qua nulla est quaestio, cum in idem consentiat et Ordinarius Tarvisinus. Memorat quoque consuetudinem, in sua dioecesi vigentem, integra manendi singula patrimonia ecclesiastica in paroeciarum dismembrationibus, quo facilius in easdem rectores consentiant, et animadverti quoque vult quod parochus loci *Arino,* qui dismembrationem aegre tulit, si horum proventum solutione privaretur, ad inopiam redigeretur.

Aliter sentit Ordinarius Tarvisinus, qui non videt cur eidem, cui principale fuit concessum, accessorium denegaretur, nec quanam ratione decimarum solutioni obnoxii declararentur paroeciani erga parochum, cui nulla cum iis amplius intercedit relatio.

Iamvero, decimae dividuntur in *reales* seu *praediales* et *personales.* Illae inahaerent fundis, ita ut solvi debeant ab iis qui actu possident et colunt fundos, ideoque *onus reale* constituunt. Istae afficiunt personas et solvendae sunt ratione laboris, industriae etc., ac propterea *onus mere personale* constituunt. Cfr. cap. 5, 20, 23, 28, 30, X, *De decimis, primitiis et oblationibus,* III, 30; Zech, *De iure rerum ecclesiasticarum,* sect. III, tit. 4 ss.; Schmalzgrueber, lib. III, tit. 30, n. 4 ss., etc.

Frequentius, hodie, decimae dividi solent in *sacramentales* et *dominicales.* Illae sunt semper et necessario ecclesiasticae, utpote quae a fidelibus solvantur ratione ministerii ecclesiastici proprio cuique parocho a quo Sacramenta et sacramentalia recipiunt. *Dominicales,* contra, perspecta earum origine, possunt esse quoque feudales, sive profanae, utpote solvendae ratione proprietatis vel iurisdictionis civilis, sive politicae, ad instar census vel tributi aut vectigalis (cfr. Zech, loc. cit., § 22, 34), et, universim acceptae, sunt *reales* seu *praediales*.

Nullum dubium est quin decima de qua agitur, vulgo *quartese*, censenda sit tamquam dominicalis, ideoque realis, quod constanter tenuit doctrina et iurisprudentia civilis, praeterquam ecclesiastica, praesertim recentiore aetate.

Ante Codicem vero, communis certaque erat doctrina, decimas praediales solvendas esse illi paroeciae, intra cuius fines praedia exstarent. Schmalzgrueber (lib. III, tit. 30, n. 29) docet: « Decimae praediales de iure communi solvendae sunt illi parochiae, intra cuius fines sita sunt praedia, cap. *Cum sint*, 18; cap. *Ad Apostolicae*, 20; cap. *Cum contingat*, 29, hoc tit. Estque hoc verum, etsi dominus praedii alibi habitet, et recipiat Sacramenta, ut recte advertunt DD. communiter. Ratio est, quia onus solvendi decimas praediales reale est, et impositum non personis, sed praediis ».

Quae doctrina constanti iurisprudentia Sacrae Congregationis Concilii confirmata reperitur. Ita Pallottini refert: « Decimae debentur parocho territorii, ubi praedia decimanda existunt... ad tradita per Rotam in dec. 48, n.2 coram Bichio et in Recent., dec. 169, n. 4, p. V, in *Sarsinaten. Onerum*, diei 30 iulii 1774, ad III, etc. » (*Collectio omnium conclus. et resol.*, tom. VII, v. *Decimae*, n. 67).

Quapropter, ut tradit Reiffenstuel (lib. III, tit. 30, n. 104), « quando parochia aliqua dividitur in plures, tunc decimae praediales etiam de limitibus parochiae noviter erectae pertinent ad ecclesiam matricem, seu potius ad eam remanent, nisi in erectione novae parochiae Episcopus una cum limitibus certis, etiam dictorum limitum decimas parocho expresse assignet ». Et quod dicitur de erectione novae paroeciae, a pari, immo a fortiori, arguendum est de paroeciae dismembratione.

Attamen, memorata veteris disciplinae principia adhuc vigere dicenda sunt, attento iure Codicis quo utimur, ad normam canonis 6. Idque saltem implicite confirmatur praescripto canonis 1500, statuentis: « Diviso territorio personae moralis ecclesiasticae ita ut... illius pars illi personae morali uniatur..., etiam bona communia quae in commodum totius territorii erant destinata..., ab Auctoritate ecclesiastica, cui divisio competat, cum debita proportione ex bono et equo dividi debent, salvis priorum fondatorum seu oblatorum voluntatibus, iuribus legitime quaesitis, ac legibus peculiaribus, quibus persona moralis regatur ». Non ipso iure igitur, facta territorii divisione, bona, et, in casu de quo agitur, decimae praediales transeunt in personam moralem cui pars territorii unitur, sed Auctoritatis ecclesiasticae est huiusmodi bona, ex bone et equo, dividere.

Cum vero in casu nulla mentio fiat in decreto Sacrae Congregationis Consistorialis de assignatione decimarum in favorem paroeciae S. Bartholomaei, cumque ex relatis ab Ordinario Patavino beneficium paroeciale loci *Arino*, his decimis spoliatum, ad inopiam redigeretur, aequum sane est ut eidem hoc ius integrum maneat. Sicuti enim in paroeciae divisione, ita et in dismembratione (cfr. can. 1421) solemne est in iure canonico, ipsa iustitia suadente, ut paroeciae *a quo* sufficientes reditus maneant (can. 1427, § 3).

Resolutio. — His omnibus perpensis, in Congregatione plenaria diei 16 Iulii 1932, proposito dubio: *An et cuinam parocho solvendae sint decimae ab incolis territorii dismembrati, in casu*:

EE. PP. responderunt:

Affirmative, favore parochi loci Arino *dioecesis Patavinae.*

Facta autem de his Ss.mo D.no Nostro div. Prov. Pio Pp. XI relatione per subscriptum huius Sacrae Congregationis Secretarium in Audientia diei 20 Iulii 1932, Sanctitas Sua hanc resolutionem approbare et confirmare dignata est (1).

I. Bruno, *Secretarius.*

ACTA TRIBUNALIUM

Sacra Penitenzeria Apostolica.

I.

Declaratio. — *De clausulis* «*Visitandi Ecclesiam vel Oratorium*» *et* «*Precandi ad mentem Summi Pontificis*» [«A. A. S.», 1933, p. 446]. — Disputantibus nec in eadem sententiam convenientibus viris doctis circa sensum ac vim clausularum «visitandi ecclesiam aut oratorium publicum vel (pro legitime utentibus) semipublicum» et «precandi ad mentem Summi Pontificis», quae indulgentiarum concessionibus non raro addi solent, Ss.mus D. N. Pius divina Providentia PP. XI, ad instantiam infra scripti Cardinalis Paenitentiarii Maioris, in audientiis, die 16 Iunii ac die 8 iulii c. a. eidem impertitis, ad omnem in posterum dubietatem anxietatemque auferendam benigne declarare dignatus est, per visitationem ecclesiae vel (ut supra) oratorii, intelligi «accessum ad hoc vel ad illam saltem cum intentione quadam generali seu implicita honorandi Deum in se vel in Sanctis suis, aliqua adhibita prece, et quidem prece praescripta, si aliqua imposita fuit ab indulgentiae largitore, vel aliqua qualibet sive orali sive etiam mentali pro cuiusque pietate ac devotione»; clausulae vero «precandi ad mentem Summi Pontificis» plane satisfieri adiiciendo certis operibus praescriptis recitationem ad eam mentem unius, ut aiunt, *Pater, Ave,* et *Gloria*, relicta tamen libertate singulis fidelibus, ad normam can. 934, § 1, quamlibet aliam orationem recitandi iuxta uniuscuiusque pietatem aut devotionem erga Romanum Pontificem.

Datum Romae, ex Sacrae Paenitentiaria Apostolica, die 20 Septembris 1933.

L. Card. Lauri, *Paenitentiarius Maior.*

I. Teodori, *Secretarius.*

---

(1) «A. A. S.», 1933, p. 470 ss.

II.

Decretum. — *Invocatio Beatae Mariae Virgini indulgentiis ditatur* [« A. A. S. », 1933, p. 447]. — Ss.mus D. N. Pius div. Prov. Pp. XI, in audientia infra scripto Cardinali Paenitentiario Maiori die 21 Iulii c. a. concessa, omnibus christifidelibus benigne largiri dignatus est *indulgentiam partialem trecentorum dierum* toties lucrandam quoties invocationem *Maria, Mater gratiae, Mater misericordiae, Tu nos ab hoste protege et mortis hora suscipe* saltem corde contrito recitaverint et *plenariam* suetis conditionibus semel in mense acquirendam, si quotidie per integrum mensem eamdem recitationem persolverint. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione et contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus S. Paenitentiariae, die 25 Septembris 1933.

L. Card. Lauri, *Paenitentiarius Maior.*

I. Teodori, *Secretarius.*

III.

Decretum. — *Indulgentia plenaria iis conceditur, qui solemnibus processionibus eucharisticis pie intersunt* [« A. A. S. », 1933, p. 478]. — In sacris ritibus, qui catholicam fidem refovendam maximopere conferunt, illae profecto annumerantur pompae, quae vulgo « processiones » vocantur, dummodo eadem non modo ad liturgiae normas, sed intento etiam pioque animo ducantur.

Quas inter procul dubio « processiones » excellunt, in quibus non sacra vel Sanctorum caelitum, vel Deiparae Virginis vel D. N. Iesu Christi reliquiae aut simulacra populari pietati proponantur, sed ipsemet Rex gloriae vere, realiter ac substantialiter ineffabili modo eucharisticis velis delitescens; sive per templorum saepta, sive per vias publice fiant, ut fidelium multitudo, pio desiderio flagrans, suas deferri posset adorationes ac preces, sive denique ad infirmorum domos solemniter procedant, ut eis caeleste pabulum ac levamentum in aegritudine, qua afficiantur, in suaeque vitae discrimine afferant.

Iamvero Ss.mus D. N. Pius Pp. XI die 8 mensis Iulii c. a., in audientia infra scripto Cardinali Paenitentiario Maiori concessa, ad « processiones » huiusmodi ac praesertim ad solemniores, quae aptius valent fidei caritatisque sensus, Sacro Iesu Christi Cordi pergratos, in christifidelibus excitare, animum curamque suam convertit.

Ac quemadmodum recens iis omnibus, qui, servatis servandis, pium exercitium XL horarum participant, novas indulgentias dilargitus est (1), ita in praesens, ut fidelium pietas in Augustum Sacramentum, ad sacrae liturgiae normas triumphali pompa ductum, magis magisque revirescat, eiusque cultus adaugeatur, idem Summus Pontifex hoc in perpetuum concedere dignatus est:

---

(1) Cfr. « Mon. Eccl. », 1933, p. 294.

eos scilicet, qui, confessi ac sacra Synaxi refecti, « eucharisticis processionibus », sive introrsum sive in sacris aedibus, sive publice ductis intersint, atque ad mentem Suam de more precentur, indulgentiam plenariam lucrari posse.

Contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus eiusdem S. Paenitentiariae, die 25 Septembris 1933.

L. Card. Lauri, *Paenitentiarius Maior.*

I. Teodori, *Secretarius.*

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

Diritto.

1. Qualche abbonato moroso borbotta per queste rassegne sia pur telegrafiche, preferirebbe la comoda pillola d'una breve risposta putacaso sul numero massimo di candele da far ardere attorno a un tumulo *absente cadavere.* Noi, che sentiamo tutto il disagio di queste misere 32 pagine alle quali la coscienza poco retta dei morosi e l'indulgenza troppo paziente dell'amministrazione sta condannando, in un supplizio indicibile, noi e i diligenti abbonati, cerchiamo di supplire come possiamo le lacune, che speriamo momentanee, accennando almeno alle opere nuove alle quali, nel campo del diritto, chi vuole e sa camminar da sé, potrà appoggiarsi.

2. E ci facciamo dovere di cominciare proprio da una breve monografia che il carissimo Francesco Olgiati ha pubblicata *pro manuscripto,* fin dall'anno scorso. (*La riduzione del concetto filosofico di diritto al concetto di giustizia*; Giuffrè, Milano, L. 15); dove se non tutti gli argomenti ti sembrano ugualmente persuasivi, tuttavia è tanta la luce che si fa sulla questione e così attraente la trattazione, che merita veramente di essere conosciuta.

Per noi il concetto di diritto non è deducibile dal concetto di giustizia; se mai... viceversa; il concetto di diritto è primitivo, e nasce dalla natura stessa dell'uomo, creato da Dio per il suo ultimo fine e ordinato alla vita sociale. Quindi il primo e indistruttibile diritto e il diritto naturale.

3. Ed a tal uopo è interessante lo studio che fa Dom. Odon Lottin *Le droit naturel chez S. Thomas d'Aquin et ses prédécesseurs* (Beyaert, Bruges, frs. 27,50), il quale dopo interessanti ricerche sui decretisti e sui teologi pretomisti, si addentra nell'esame critico della dottrina tomistica, esordendo dal rapporto tra d. n. e sinderesi, e mostrando il contenuto del concetto tomistico di d. n. Noi non sappiamo consentire all'egregio A. che il senso primitivo del diritto sia « l'objet de la vertu de justice » e il senso derivato sia « la faculté inviolable... »; per noi, se mai, dovrebbe essere il contrario; ma non possiamo non apprezzare altamente questo valido contributo alla filosofia del diritto.

4. Né minore è quello che ci dà il prof. Ladislao Konopczynski (*Le liberum veto,* Paris, 1930), discorrendo magistralmente sullo sviluppo del principio maggioritario nel diritto pubblico, esordendo dai popoli più antichi, Grecia, Italia, Roma, la Chiesa, Germani, Angli ecc...., e giungendo ai tempi più recenti, tenendo specialmente presente la Polonia.

5. E venendo più particolarmente al diritto canonico, non possiamo passarci dal notare qui il quaderno I e II, fascicolo unico, del ben noto *Archiv für katholisches Kirchenrecht*, che si apre con un ampio ed erudito studio del prof. Hilling sulla riforma legislativa di Pio X e il Codice di Diritto canonico; cui ne seguono altri non meno interessanti sulla casa di pena nel diritto penale canonico, sul vicario generale e il mandato speciale del vescovo ecc....; come pure lo studio che fa il teologo Rudolf Wahl sull'errore nel negozio giuridico canonico (*Die Bedentung des Irrtums für die kirchlichen Rechtshandlungen nach d. Vorschriften des Codex J. C.; Frankfurt a. M.*).

6. Di ben altre proporzioni la monografia che ci dà «de consuetudine» e «de temporis supputatione» il chiaro prof. Van Hove (H. Dessain, Mechliniae-Romae, fr. 40), in questo tomo di circa 300 pagine, che è il terzo sul primo libro del Codex Juris Canonici. Ci pare già di aver accennato altra volta che questi del Van Hove si possono veramente chiamare, con frase classica, «*absolutissimi tractatus*», anche per l'uso frequente e sapiente che egli fa dei civilisti moderni e delle fonti, alle quali noi non ci stancheremo di richiamare insistentemente i canonisti contemporanei.

L'indole di questa nostra rapida rassegna non ci consente di dire tutto il bene che vorremmo di questo bel libro, e meno ancora di rilevare i piccoli nèi che nelle opere umane non potranno mai mancare; gradisca l'illustre A. le nostre più sincere felicitazioni, accompagnate dal voto ardente di veder presto col IV volume terminato il commento al primo libro del Codex, e poi successivamente, con pari successo, via via il commento agli altri libri.

7. Nel secondo libro del C. J. C., oltre al bel volume del Michiels sulle persone in genere, di cui ci siamo altra volta compiaciuti, nulla abbiamo da segnalare circa la parte prima, *de clericis,* all'infuori di una breve monografia del P. Lorenzo M. Agius, O. E. S. A., il quale ferma la sua attenzione sul rettore di chiesa (*Manuale de ecclesiarum rectoribus ad normam C. J. C.*, Marietti, Taurini) studiandone la figura giuridica, diritti e doveri nei riguardi della sua chiesa, circa le suppellettili e gli inservienti, circa le funzioni di chiesa, i beni temporali e il bene spirituale dei fedeli. Se parroci e rettori di chiese studiassero queste 118 paginette, farebbero meno quesiti alle riviste e vivrebbero più in pace e forse anche più a lungo.

8. Ben più copiosa messe ci dà la seconda parte dello stesso II libro, quello che tratta dei religiosi. E l'onore della precedenza qui spetta veramente al padre Vidal; è proprio il caso di dire *à tout seigneur tout honneur!* Non so se m'inganno, ma in questo bel volume (bello anche tipograficamente) ci è sembrato sentire, scorrendolo, come una maggiore speditezza e come maggiore

fusione; onde ne è risultata quasi un'opera di getto, la quale sebbene meritamente si fregi del nome illustre del compianto P. Wernz (*Jus Canonicum*, auctore p. Franciscо Xav. Wernz, S. J., ad codicis normam exactum, opera P. Petri Vdial, S. J., in Pont. Un. Gregor. Prof.; tom. III, *De Religiosis*, Romae, apud aed. Univ. Greg., 1933, L. 35), ha assunto tuttavia una figura tutta nuova. Il titolo XXIV del tomo III, parte II della grande opera del Wernz qui diventa un libro autonomo, con ripartizione propria; i sei paragrafi antichi diventan qui 31 capi, e le 156 pagine crescono fino a XV + 537. Inutile dire che la bibliografia, come la dottrina, è perfettamente aggiornata, onde l'opera risponde pienamente ai desiderii degli studiosi e alle esigenze dei pratici. Mentre ne felicitiamo il chiaro professore, gli preghiamo dal Signore gli aiuti e i favori celesti più copiosi con l'augurio di potere al più presto condurre a termine il compito arduo quanto mai a cui attende con vera competenza e con intelletto d'amore.

9. Un altro lavoro assai pregevole, un piccolo capolavoro nel genere suo, ci dà l'Ecc.mo Mons. Domenico Jorio, Segretario della S. Congregazione dei Sacramenti, a cui l'ufficio di Deputato ecclesiastico dei Monasteri di Roma ha fatto sbocciare dall'anima sacerdotale questo piccolo fiore. Egli espone in dialogo e in bella forma italiana il diritto canonico delle religiose. Ma qui il diritto è vita e vita intensa, intima, ascetica della più soda e della più pratica. Prima di parlarne su queste pagine ne abbiamo parlato ampiamente e con calore di persuasione tra confratelli ai quali doveri di ufficio potevano renderlo interessante, e tutti, dopo aver letto la graziosa operetta, ci han confermato il nostro apprezzamento. Se lo spazio ce lo consentisse riporteremmo la bella lettera in cui l'E.mo Card. Pacelli meritamente esprime l'alto suo compiacimento. Sarebbe pertanto facile profezia asserire che l'operetta non tarderà ad entrare in tutte le case religiose, specialmente se i confessori, com'è augurabile, ne verranno a conoscnza.

10. I quali confessori di religiose leggeranno con molto profitto anche un'opera scritta proprio per loro dal P. Agapito M. de Sobradillo, O. M. C. (*Tractatus de religiosarum confessariis*, Berruti, Torino, L. 13), lavoro serio, paziente, lucido e, per la parte canonistica, possiamo pur dire completo, ben nutrito anche di riferimenti bibliografici. E ben faranno anche, i confessori suddetti, se daranno larga diffusione al *Catechismo sullo stato religioso*, che il chiaro p. Fanfani, con quella lucida semplicità che è sua dote precipua, ci dà per i tipi della Casa editrice Marietti (Torino, L. 3,50).

11. Con particolare interesse abbiamo letto il trattato del P. Giuseppe Palombo, C. SS. R., *De dimissione Religiosorum*, a commento del tit. XVI del libro II C. J. C. (Marietti, L. 12). Assai opportunamente il solerte A. raccoglie elementi da tutto il Codice e dai trattatisti di diritto canonico processuale e penale, per costruire l'instituto giudiziario-criminale in materia. Non sappiamo se finora tutte le dimisioni di religiosi siano state decretate secondo quanto in questo pregevole trattato si prescrive; ma non nascondiamo il profondo accoramento che ci ha stretto l'animo dinanzi a casi assai

pietosi, nei quali un po' di carità non avrebbe certo nociuto alla giustizia. Quando un religioso, per giunta sacerdote, lo avete dimesso col marchio d'infamia lanciandolo sul lastrico, in balìa di tutte le insidie della strada e della fame, sarà proprio a posto la giustizia? Non meglio allora il carcere, di cui l'A. parla al n. 10, dove almeno qualcuno dirà una parola buona a questa anima che ancora si può e si deve redimere? O non ci sarà proprio per i sacerdoti e per i religiosi quella carità che fiorisce per gli eroi delle patrie galere? Non ci sarà chi li raccoglierà, questi fratelli caduti, e talora forse innocenti, memore della parola soave di Gesù: *Resurget frater tuus*? Li raccoglie sì, talvolta, un vescovo benevolo, ma la dura esperienza dimostra che siffatti poveri fratelli nella quasi generalità son come pesci fuor d'acqua e non riescono nell'apostolato pastorale; mentre forse trattenuti in luogo di cura facilmente si riabiliterebbero.

12. Onde non si loderà mai abbastanza la somma cautela animata dalla più squisita carità in processi siffatti. E l'una e l'altra spirano dalle rinnovate *Constitutiones Ordinis Fratrum Minorum S. P. Francisci Conventualium ad Cod. J. C. conformatae, auctoritate Pii XI P. M. recognitae et approbatae, iussu Rev.mi P. Dom. M. Tavani S. Eh. Mag.: ac eiusdem Ord. post. Seraph. Patr. Ministri Generalis CXI in lucem editae, Romae ad SS. XII App.* 1932. Già, tutto in queste Constituzioni è saggia, prudente, caritatevole moderazione; tutto è bellamente intonato al Codice di Diritto Canonico; onde meritata lode ne va a quanti col Rev.mo P. Generale hanno a tal uopo collaborato; tra questi sarà certo non ultimo l'infaticabile P. D'Ambrosio, Procuratore Generale, professore meritamente apprezzato nel P. Instituto «Utriusque Iuris» ed a Propaganda Fide.

Del quale ci piace qui sottolineare uno studio pubblicato sull'«Apollinaris», e in estratto, sulle «Sorores Externae Monasteriorum Monialium in antiqua disciplina et in recentibus statutis S. Congr. De Religiosis» a commento degli statuti pubblicati il 16 luglio 1931 (cfr. «Mon. Eccl.», 1931, p. 332) e uno studio assai interessante *De recognitione iuridicae personalitatis Religiosarum Adsociationum in Italia* («Apollinaris», 1932, p. 365). Si tratta di sapere se, per esempio, una Congregazione diocesana, non ancora approvata esplicitamente dalla S. Sede, ma canonicamente eretta in persona morale, possa ottenere il riconoscimento civile di questa personalità in forza del Concordato. Non possiamo qui parlarne diffusamente; ma non esitiamo a dichiarare che per noi non c'è dubbio che possa, e la ragione è una sola, che non amiamo le vie traverse ma le diritte, o, che è lo stesso, che posti i principii occorre accettarene le conseguenze, e che nulla è più sacro per il diritto, nulla più salutare per la Patria, che la libertà vera della Chiesa. Quindi facciamo nostri gli argomenti e le conclusioni del chiaro P. D'Ambrosio, riserbandoci, se è il caso, di discuterne ampiamente in altra sede.

13. Prima di lasciare i Religiosi ci si consenta un breve cenno di questo bel *Vade mecum pro Fratribus Ordinis Minimorum Provinciae S. Francisci de Paula,* che il chiarissimo P. G. M. Carbone ci manda in omaggio. Quanto salutare questa lettura; quanto alta sapienza ascetica da questa Regola, edita

nel testo latino e nella versione italiana, e nel Correttorio edito pure in ambo le lingue! Ad essi è opportunamente aggiunto il Ceremoniale. Né la Regola né il Correttorio prevedono i rapporti dei Religiosi col Parroco del luogo; naturalmente — si risponderà — perché i Minimi sono esenti. Ma intanto di fatto contatti ci sono anche col parroco, e spesso, specialmente in piccoli centri, lo zelo dei religiosi si spinge a tal segno da impedire l'attività parrocchiale; un conto la teoria, un conto la pratica, oggi specialmente, quando, ed è un bene, lo zelo apostolico spinge all'azione anche... gli anacoreti. Per noi, chi non lo sa?, tutto andrebbe bene se tutti riconoscessero veramente che la gerarchia dell'azione è Papa, Vescovo, Parroco; tutti gli altri in collaborazione subordinata.

14. Gli altri sono non soltanto i Religiosi, ma anche, ed oggi in modo particolare, i fedeli, o isolati, o in quelle forme di associazione di cui la parte III del *C. J. C.* A commento di questa parte il chiarissimo prof. G. Vromant ci dà un commento assai ben condotto (*De fidelium associationibus, ad usum utriusque cleri, presertim Missionariorum,* Louvain, Mus. Lessianum, 1932, fr. 18), discorrendo ordinatamente delle associazioni dei fedeli in genere e in specie, e, cioè dei terzi ordini secolari, delle confraternite e pie unioni, di alcune pie associazioni in particolare, come la confraternita del SS.mo Sacramento, del S. Cuore, del S. Rosario, le congregazioni Mariane, la confraternita della Dottrina Cristiana, le tre Opere Pontificie per le missioni. A questo trattato rimandiamo tutti coloro che ci hanno presentato o sono per presentarci quesiti sulla precedenza, ai quali usura di spazio non ci consente rispondere per ora.

Per il *Terz'Ordine francescano* è degna di lode e della viva raccomandazione nostra l'opera con tale titolo recentemente pubblicata dall'infaticabile P. Matteo Conte da Coronata, O. M. Cap. (Marietti, Torino, L. 15). In cinque titoli espone con chiarezza, semplicità di forma e insieme profondità di dottrina, la natura, origine e varietà del terz'ordine, l'aggregazione al terz'ordine; gli obblighi dei terziarii; il governo del terz'ordine; i diritti e i privilegi del terz'ordine. Una esatta conoscenza di questa legislazione canonica sul terz'ordine francescano contribuirà a secondare, come è dovere, nei nostri gloriosi terz'ordini secolari, la vera rinascita spirituale d'Italia.

15. E veniamo al III libro del *C. J. C.* Qui ci è grato segnalare la terza edizione emendata ed accresciuta del *Tractatus Canonico Moralis de Sacramentis,* vol. III; *De Matrimonio,* che il chiarissimo P. Cappello ha arricchita di due appendici, l'una sul diritto matrimoniale degli Orientali, l'altra sul diritto italiano vigente dopo il Concordato; onde il bel volume ne risulta salito a ben XXVIII-1081 pagine. Discorrere più lungamente di quest'opera ormai così diffusa sarebbe veramente un portar vasi a Samo. Auguriamo pari fortuna agli altri volumi dello stesso *Tractatus,* e facciamo voti che presto si compia l'opera col trattato *De Ordine,* che ci si annuncia omai sotto i torchi.

E, sempre in tema di matrimonio, ci giunge gradita una *brochure* di 217 nitidissime pagine sur un tema assai delicato: *De la continence périodique dans le mariage,* del prof. Smulders, seguito da uno studio sullo stesso argomento dal punto di vista morale, e da un'appendice *Des variations cycliques de la fécondité féminine* (Letouzey et Ané, Paris). Noi crediamo che la lettura di questi studii torni assai utile anche ai sacerdoti, specialmente ai parroci ed ai confessori; nei quali l'ignoranza su certi argomenti può portare alle più gravi rovine; sia questa più che una calda raccomandazione.

16. Sul quarto libro del *Codex* segnaliamo due belle monografie tedesche. una sul Vicario Generale o Officiale secondo il *C. J. C.*, del Dr. teologo Erwin von Knienitz (*General-vikar und Offizial auf Grund des Codex Juris Canonici*, Herder, Freiburg, i.B., 1931), l'altra sul contenuto e mutamento di accusa nel diritto canonico di procedura civile (*Klageinhalt und Klageänderung im Zivilprozessrecht des Codex J. C.*, Salesianer-Verlag. München, Mk 6).

Ci è grato chiudere questa rapida rassegna con una breve ma completa monografia del nostro M. Pistocchi, *De suspensione ex informata conscientia*, a commento del lib. IV, p. III, tit. XXXIII del *C. J. C.* I pregi onde il chiaro Autore è meritamente apprezzato anche dai nostri lettori ornano anche questa monografia, su uno dei punti più delicati del diritto canonico. Noi vorremmo che quanto il chiaro Autore scrive in queste brevi 125 pagine fosse assiduamente meditato da chi si trova nella ingrata necessità di usar di una medicina che può con estrema facilità mutarsi in tossico. *Et nunc erudimini qui iudicatis terram*, né dimenticate che tutto che è nella Chiesa di Cristo, è e deve essere a redenzione.

17. La rassegna, beninteso, non è completa, e tien conto soltanto delle opere di diritto che ci sono state mandate da cortesi autori ed editori; ma anche così incompleta essa basta a documentare gli sforzi notevoli che si stanno tentando nei varii paesi per elevare a sempre più vaste sintesi la scienza giuridica, e più particolarmente la scienza canonistica. Nella quale forse dovremo attendere ancora non poco per avere un'opera completa ed organica sul nuovo diritto che possa mettersi a confronto a quelle del Reiffenstuel, del Pirhing, del Fagnani e dello stesso Vernz. A noi pare ci sian troppi manuali in giro e che sia giunto il momento di volger l'animo a trattazioni più vaste e più profonde, utilizzando le preziose conquiste della storia, del diritto romano e del diritto civile vigente: a noi pare che agli sviluppi della nostra dottrina canonistica manchi uno degli elementi più vitali, la giurisprudenza; un volume di sentenze rotali che esce a dieci anni e più di distanza a noi pare insufficiente per i cultori di diritto che poi nulla sanno della immensa giurisprudenza che si va elaborando nei tribunali minori in ogni parte del mondo. Il diritto è vita, nella giurisprudenza trova la sua pratica applicazione.

INDICE PROGRESSIVO CRONOLOGICO DEL VOLUME XLV

(*V DELLA QUINTA SERIE*).

ATTI DELLA SANTA SEDE

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE PIO XI

L'Anno Santo Straordinario nel XIX centenario della nostra Redenzione — Allocuzione . . . *Pag.* 3
Lettera per il II centenario dei PP. Redentoristi . . . 8
La Bolla di indizione del Giubileo . . . 33
Allocuzione pontificia per la indizione del Giubileo . . . 36
Lettere Apostoliche: Indulgenze per la visita del SS. Sacramento . . . 38
Discorsi del Santo Padre — La necessità della perfezione cristiana . . . 65
Allocuzione pontificia nel Concisto Secreto . . . 97
Lettera all'Em.mo Cardinale Vicario sull'Ora Santa . . . 108
Costituzioni Apostoliche:
  a) si sospendono le indulgenze durante l'anno Santo e si dànno facoltà ai confessori di Palestina e Lourdes . . . 110
  b) si concedono facoltà speciali ai penitenzieri e confessori straordinari di Roma . . . 113
  c) si concedono indulgenze dell'Anno Santo alle Monache ed altre persone stabilmente impedite . . . 117
Enciclica « Dilectissima Nobis » sull'iniqua condizione della Chiesa in Spagna 193
Lettere Apostoliche: Indulgenze stazionali estese ad alcune Chiese di Milano . 200
Erezione della Parrocchia « Regina Pacis » in Roma; lettere Apostoliche sulla Beatificazione dei Beati E. Pelletier, V. Gerasa, G. Pignatelli; lettere all'E.mo Cardinale Verdier, al Rev.mo signor Caret, all'Em.mo Cardinale Capotosti . . . 227
Costituzione Apostolica « Iam annus elapsus » sulla Basilica di S. Antonio di Padova . . . 257
Lettera Apostolica « Ad Senarium Montem » per la ricognizione e reposizione delle reliquie dei SS.mi VII Fondatori . . . 257
Epistola « Les constatations » pel centenario delle conf. di S. Vincenzo de' Paoli . . . 258
Costituzione Apostolica: « Ad Christi regnum » — Dismembrate le diocesi di Jaro e di Giabù si erige la nuova diocesi di Bacolod . . . 289
Costituzione Apostolica: « Ad maius religionis » — Dismembrata la diocesi di Zamboanga erigesi la nuova diocesi di Cagayan . . . 289
Lettera Apostolica: « Crucifixi Domini Nostri » per la beatificazione della Venerabile Gemma Galgani, vergine . . . 290
Lettera Apostolica: « Horti Conclusi » per la beatificazione della Venerabile Catarina Labouré . . . 291

SACRA CONGREGAZIONE DEL S. OFFICIO

Decreto di condanna di opere di E. Bonaiuti . . . *Pag.* 203
Soppressione di Suore . . . 203
Scomunica « Vitanda » e degradazione del sacerdote Alfaric . . . 259

Decreto di condanna dell'opera « Congrès d'histoire du Christianisme » . *Pag.* 258
Decreto di condanna di « Opera Omnia » del Guignebert 259
Scomunica « Vitanda » e degradazione del sacerdote Alfaric 259

SACRA CONGREGAZIONE DEL CONCILIO

Fesulana, Juris praesentandi . . . . *Pag.* 129
Annotazioni 129
Malacitana, Vacationum et distributionum 161
Annotazioni 163
Gallipolitana, funerum 165
Annotazioni 168
Aversana, matricitatis 204
Alexandrina, iuris patronatus 225
Dioecesis N., sui cimiteri parrocchiali 291
Annotazioni 293
Principis Alberten et Sastratoonen, missae pro populo 353
Annotazione 355
Tarvisina et Patavina, decimarum 356

SACRA CONGREGAZIONE CONCISTORIALE

La statua del Sacro Cuore sul Tabernacolo . . . . *Pag.* 120
Provvista di Chiese 228-314

SACRA CONGREGAZIONE DI PROPAGANDA FIDE

Provviste di Chiese, Nomine, Designazioni . . . . *Pag.* 315

SACRA CONGREGAZIONE ORIENTALE

Patriarcato Alessandrino dei Copti: Formula più breve per l'« Ordo lampadis » . . . . *Pag.* 260
Indirizzo 284
Provvista di Chiese 315

SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI

La Messa del Santo Fondatore e della Santa Fondatrice di una Congregazione . . . . *Pag.* 120
Cause: Beata Thouret, servi di Dio Rocco Gonzales e compagni, Beato Pomplio Pirroti 228
Cause: Bernardetta, Michela, de Maurillac, B. Giov. Bosco, Le Clere, Redi, B. A. Tuoret 284
Cause: M. Bernardetta Soubirous; Gemma Galgani; G. Antita Thouret . . 316

SACRA CONGREGAZIONE CEREMONIALE

Decreto circa il colore violaceo delle vesti prelatizie . . . . . . *Pag.* 265

SACRA PENITENZERIA APOSTOLICA

Estensione dell'indulgenza plenaria alla recita del divino Officio dinanzi al SS.mo Sacramento . . . *Pag.* 9
Istruzioni sull'uso delle facoltà concesse ai confessori nell'Anno Santo e sull'acquisto delle indulgenze . . . 134
Facoltà concesse ai confessori pellegrini . . . 138
Istruzioni sull'uso di dette facoltà . . . 140
Decreto sulle facoltà straordinarie concesse pel corrente Anno Santo ai confessori di Palestina . . . 141
Decreto sulle indulgenze del Pio esercizio dell'Agonia nei Venerdì . . . 142
Decreto sulle indulgenze dell'Angelus . . . 143
Dichiarazione del decreto sulle indulgenze annesse alle Stazioni . . . 144
Indulgenze ai cinque « Pater, Ave, Gloria » . . . 208
Circa le facoltà di annettere indulgenze a pie opere od oggetti di devozione e di analoghi indulti . . . 265
Indulgenze per l'« Ora Santa » . . . 267
Indulgenze per la recita del divino Officio dinanzi al SS.mo Sacramento . . . 268
Indulgenze per una giaculatoria nel fare o riparare sacre suppellettili e vesti liturgiche . . . 268
Dubbi sulle facoltà concesse ai confessori pellegrini durante il giubileo . . . 269
Divieto di mischiar le opere per lucrar più giubilei . . . 270
Nuove indulgenze per le XL Ore . . . 294
Dichiarazione sulle clausole « *visitandi ecclesiam vel oratorium* » e « *precandi ad mentem summi Pontificis* » . . . 358
Indulgenza per l'invocazione « *Maria, Mater gratiae, Mater Misericordiae, Tu nos ab hoste protege et mortis hora suscipe* » . . . 359
Indulgenza plenaria per le processioni eucaristiche . . . 359

PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA

« Sul senso del Salmo XV, 10-11, e del Vangelo di S. Matteo XVI, 26 » . *Pag.* 270

PONTIFICIA COMMISSIONE
PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL C. J. C.

Risposte circa l'autenticazione di SS. Reliquie . . . *Pag.* 271
Risposta sul diritto di accusare il matrimonio . . . 271

ATTI DELLE CURIE MINORI

Curia Arcivescovile di Napoli: Revisione dei periodici, Libri proibiti, Battesimi in casa . . . *Pag.* 41
Episcopato Subalpino, varie . . . 39
Episcopato Ligure: Notificazioni . . . 79
    Prescrizioni e norme relative alle Sante Messe . . . 321
Curia Vesc. di Vicenza: Atti e certificati di matrimonio . . . 75

LEGISLAZIONE CONCORDATARIA ITALIANA

Esecuzione in materia penale. Sistemazione dei rapporti del Demanio col Fondo Culto e cogli enti ecclesiastici. Seconda prelevazione fondo riserva. Associazioni autorizzate . . . *Pag.* 42
R. D. 26 luglio 1929 sulla modifica della tenuta dei registri dello Stato Civile 228
R. D. 28 settembre 1929 sulla trascrizione degli atti di matrimonio celebrati avanti ai ministri di culti ammessi nello Stato . . . 230
Circolare del Ministero delle Finanze, 2 agosto 1932, sulla Retrocessione di stabili ad enti conservati e di locali per rettorie e chiese . . . 233
Imposta di consumo sui materiali da costruzione per chiese, seminari e case di abitazione per parroci . . . 325
Circolare di Sua Em. il Cardinale Segretario di Stato . . . 326

STATO DELLA CITTA DEL VATICANO

Legislazione dello Stato della Città del Vaticano . . . *Pag.* 76
Legge sull'ordinamento del Governatorato . . . 180

STUDI

La genesi cristiana della personalità . . . *Pag.* 10-16-78
La comunione agli infermi non digiuni . . . 145-170-242
Edifici ad uso di culto e ad uso di abitazione . . . 331

QUESTIONI

L'essenza del sacrificio della S. Messa . . . *Pag.* 214-237
Il luogo e il tempo dell'Ufficio nei Capitoli . . . 87
I congressi Eucaristici e puntature Corali . . . 90
La Santa Messa . . . 92
Le feste feriate . . . 307
Le Messe nella notte del Santo Natale . . . 334
Jus funerandi . . . 340

QUESTIONI DI DIRITTO CONCORDATARIO ITALIANO

Stipendi ed assegni esenti da pignorabilità . . . *Pag.* 216
Natura e rappresentanza giuridica delle Fabbricerie . . . 247
Le Fabbrincerie dopo il oCncordato . . . 153-300
Circa l'Amministratore interino del beneficio parrocchiale, durante la vacanza e le pratiche per l'accettazione della liberalità . . . 277

NOTE DI DIRITTO CANONICO

Dei delitti e delle pene nel foro ecclesiastico . . . *Pag.* 175
Natura e divisione del delitto . . . 210-272-295-327

CONSULTAZIONI

Canonico, economo spirituale e fallenze . . . . *Pag.* 50
Superiore religioso direttore di religiose 121
Assenza del maestro di novizi 123
Il conopeo 178
Rassegna della stampa: Diritto 26-61

QUESITI MINORI

Il lavabo nelle Messe solenni dei defunti: da chi deve farsi . . . . *Pag.* 52
Chiesa parrocchiale matrice: circa la fornitura degli olii santi alle filiali . . 52
Sacerdoti di *comunia*: circa le assenze 53
Vino per la Santa Messa: se può aggiungersi il 2 % di miele se aspro . . 53
Facoltà quinquennali 124
Processioni fuori parrocchia 124
Libri verbale 124
Trasporto del SS.mo Sacramento 343
L'antifona « In Paradisum » 344
Memoriale rituum 345
« Vicarius paroecialis » 345
Residenza corale 345
Cauzione in danaro o a mezzo della polizza di assicurazione vita 345
« E grenio Capitulo », e « Capitulo », circa il significato preciso della espressione 346
Cauzione con crediti su affittuari 346
Malattie che dispensano dal coro 347
Dispensa dell'ufficio 347

NOTE E DISCUSSIONI

La conduzione collettiva dei fondi beneficiati . . . . *Pag.* 57
Canto liturgico 57
Ancora del latino 94
L'insegnamento religioso nelle scuole 348

PATRISTICA

Torniamo ai Santi Padri . . . . *Pag.* 220
La voce dei Santi Padri 250

CRONACA ECCLESIASTICA

P. 29, 183, 285.

RECENSIONI

(Vedi nell'indice alfabetico i nomi dei varii autori).

INDICE ALFABETICO DEI NOMI PROPRI E DELLE PRINCIPALI COSE CONTENUTI NELL'ANNATA 1933

A

Abraamian (Der) mons. Sergio, p. 283.

Adamski mons. Stanislao, p. 186.

Adinolfi mons. Attilio, p. 188.

Agius, p. 361.

Agostini Carlo, p. 189.

Agostino (S.), p. 16 ss.

Agudelo mons. Ippolito, p. 186.

Alati Demetrio, p. 127.

Albertario, p. 212 n.

Alberto Magno (S.), p. 17.

Alcaide y Bueso mons. Benvenuto Gioacchino, p. 189.

Alessio P. A. C. P., p. 286.

Alexandrina, iuris patronatus, p. 225 ss.

Alfaric sacerdote Prospero: dichiarato scomunicato, p. 228, 259.

Alfonso (S.), bisecolare fondazione della Congreg. del SS.mo Redentore, lettera nel S. Padre al Sup. Generale, p. 8 s.

Allocuzione Pontificia nel Concistoro segreto; Encicliche, concordati, congressi, p. 97 s.; Sviluppi Missionari, p. 98 ss.; Azione Cattolica, p. 100 s.; In Italia, p. 101 s.; Note tristi, - Nazionalismi, p. 102; Comunismo, p. 102 s.; Atei e protestanti, p. 103 s.; Sorprese di matrimoni misti, p. 104 s.; Anno Santo, p. 105 s.; S'apron le porte sante, p. 106; Patriarcati orientali, pagina 166 s.; Nuovi cardinali, p. 108; Lettera al Card. Vicario, p. 108 s.

Altari, circa gli ornamenti, p. 72.

Alter mons. Carlo, p. 187.

Alves de Sonza mons. Benedetto, p. 314.

Amaldi mons. Eugenio Artaraz, p. 190.

Ambrosini, p. 22.

Amministratore interino del beneficio parr. nella vacanza, p. 275 ss.

Andrea (B.) Uberto Fournet: discorso del S. Padre, p. 65 ss.; cfr. p. 31.

Andreucci, p. 20.

Angelus. Decr. indulgenze, p. 143.

Anichini mons. Guido, p. 224.

Anno Santo: istruzione sull'uso delle facoltà concesse ai confessori, e sull'acquisto delle indulgenze, p. 134 ss.

— facoltà concesse ai confessori pellegrini, p. 138 ss.

— istruzione sull'uso delle facoltà, p. 140.

— decreto sulle facoltà straordinarie ai confessori di Palestina, p. 141 s.

— lettera del Santo Padre all'Em.mo sig. Cardinale Vicario, p. 108 s.

— (allocuzioni pontificie), p. 105 s.

— (L') Santo straordinario nel XIX centenario di nostra Redenzione, allocuzione, p. 3 ss.

Antifona «In Paradisum» quando deve dirsi, p. 344.

Antonio (S.): Const. ap. «Jam annus elapsus» sulla basilica di S. Antonio di Padova, p. 257.

Argnani mons. Domenico, p. 188.

Arnoz Ignazio, Prefetto apost., p. 31.

Arti subdole, condanna, p. 74.

Aspe mons. Tommaso, p. 188.

Assegni e stipendi esenti da pignorabilità, p. 216 ss.

Associazioni cattoliche e buona stampa, p. 73 s.

— autorizzate: circa la capacità di acquistare, possedere e amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, pagina 45 s.

Atti di matrimonio (trascrizione degli) celebrati avanti ai ministri di culti ammessi nello Stato, p. 230.

— e certificati di matrimonio, p. 75 s.

Attipetty mons. Giuseppe, p. 186.

Audren mons. Paolo, p. 190.

Auguri del decano del Sacro Collegio e della Prelatura Romana a Sua Santità in occasione del Natale, p. 3 ss.

Aureli A., prof., p. 96, 221, 250.

Azione Cattolica (allocuzione pontificia), p. 100 s.; In Italia, p. 101 s.

Aversana (matricità), p. 204 ss., 207 s.

B

Bacolod, diocesi, creazione, p. 289.
Badii Cesare, p. 63 n.
Baldeschi (Il nuovo), p. 52.
Baldini mons. Faustino, p. 314.
Ballo, p. 74.
— pubblico, p. 40.
Baratto mons. Giuseppe, p. 185.
Barda mons. Francesco, p. 188.
Barillon mons. Emilio, p. 192.
Barin Luigi, p. 256.
Barthès mons. Filippo, p. 191.
Bartmann, p. 160.
Bartolotti D., p. 22.
Basilio (S.), p. 16.
Bastien, p. 244 ss.
Batanian mons. Luigi, p. 315.
Battaglini, p. 211 n.
Battistelli mons. Stanislao Amilcare, pagina 190.
Battistero, p. 180.
Battisti don Edmondo, p. 320.
Baudoeng, erezione a Pref. Apostolica, p. 29.
Bauman Augusto, Vescovo, p. 31, 191.
Baumeister Luigi, p. 31.
Beccaria, p. 175, 272 n.
Beneficiali (fondi) e la conduzione collettiva, p. 55 ss.
Beneficiato, circa la garanzia del beneficio con crediti su affittuari, p. 346.
Beneficio parrocchiale: l'amministratore interino, durante la vacanza e le pratiche per l'accettazione della liberalità, p. 275 ss.
Benegas Francesco, Vescovo, p. 31.
Benziger mons. Luigi Maria, p. 185.
Bergson Henri, p. 80, n. 81.
Berckeley Giorgio, p. 79, 80.
Bernareggi mons. Adriano, p. 189.
Bernardi mons. Ferdinando, p. 187.
Bernardini mons. Filippo, Delegato Apopostolico in Australia, p. 183.
Berretta, come si deve usare, p. 348.
Bertazzoni mons. G., p. 284.
Bertram cardinale Adolfo, p. 184.
Bertazzi Rodolfo, p. 128.
Besoitaiturria mons. Giovanni Moitggui, p. 186.
Bianchi, p. 329 n.
Billot, p. 82.
Bini mons. Francesco Saverio, p. 186.
Biondi cardinale Pietro Fumasoni, p. 108.
Blanco Najera Francesco, p. 160.
Boezio, p. 18.
Bona mons. Stanislao, p. 189.
Bonaiuti Ernesto, condanna del libro « La Chiesa Romana », p. 203.
Bonaventura (S.), p. 17.
Bonnabel mons. Agostino, p. 191.
Bonnecarrère, p. 32.
Bordet Luigi, p. 127.
Boschini P. Gab. M., p. 288.
Bosco (B.) Giovanni, p. 284.
Bosio don Fausto, p. 32.
Bottaro Giuseppe (arcivescovo), p. 30.
Boyle mons. C., vescovo, p. 58.
Bouix, p. 89.
Brahman, p. 11.
Brandsma mons. Gorgonio, p. 315.
Brans mons. Mattia Leonardo, p. 191.
Breton mons. Alberto, p. 188.
Briacca mons. Sebastiano, p. 191.
Brierre abbé Jean, p. 352.
Brunhes mons. Gabriel, p. 190.
Brusa, p. 175.
Buccellati, p. 175.
Budda, p. 11 ss.
Bühl mons. Bertoldo, p. 187.
Bukraba mons. Casimiro, p. 191.
Bulawayo (Africa Meridionale), erezione a Prefettura Apostolica, p. 30.
Bulnes mons. Luigi Altamirano, p. 183.
Burquier mons. Bernardo, p. 191.
Buteler mons. Leopoldo, p. 189.
Byrne mons. Giuseppe, p. 192.

C

Cagayan, diocesi, erezione, p. 289.
Calisse, p. 22 ss.; 177 n.
Callewaert, p. 308 ss., n.
Cammeo prof. Federico, p. 20 n., 62 n.
Campello mons. Orazio, p. 185.
Campodonico G. B., p. 106.
Canazei mons. Ignazio, p. 186.
Candele: su gli altari, p. 71.
Canonici, e vacanze, p. 163 s.
Canto liturgico, negli Stati Uniti, p. 58 ss.
Capasso mons. Nicola, p. 183.
Capitani, p. 20.
Capitolare, se obbligato dal Vescovo, per scarsezza di clero, ad assistere come

economo spirituale una parrocchia, con completo esonero dagli uffici di coro, può rifiutarsi di rilasciare il terzo stabilito per la massa-distribuzioni, basandosi sui Canoni 420, § 4 e 412, § 2 del C. J. C., p. 50 ss.

Capitoli Malacitani, circa le vacanze o ferie, p. 161 s., note p. 163.

— (luogo e tempo dell' ufficio nei), p. 87 ss.; sia cattedrale che collegiato, p. 87; unità inscindibile, p. 87; quanto al tempo, p. 88.

Capitolo, privilegi, p. 163 s.

— (se al), vacante la parrocchia, completa il diritto di nominare il Vicario, p. 129 ss.; se completa il diritto di presentare alla S. Sede il Vicario perpetuo, p. 129 ss.

— circa la nomina del Vicario cooperatore, p. 129 ss.

— (luogo e tempo dell'ufficio nel), p. 87 ss.

— Cattedrale, p. 90 s.

« Capitulo » e « gremio capituli », circa il vero significato, p. 346.

Capizzi mons. Pietro, p. 191.

Capotosti cardinale, p. 227 s.

Cappello Felice M. S. J., p. 175, 223, 224 s., 329, 339, 364.

Capreolo, p. 18, 54.

Caquetà in Columbia, Vicariato Apostolico, precisazione dei confini, p. 29.

Carbone, p. 363.

Cardinali nuovi (allocuzione pontificia), p. 108.

Carmignani, p. 272, 297 ss n.

Carrara, p. 175, 212 n.

Cartesio, p. 79, 80.

Carton de Wiart (St.), p. 317.

Casini Tito, p. 126.

Castellanos y Nunez Mons. Vincenzo, p. 191.

Caterbini, p. 177 n.

Caterina Labouré, Beatificazione, p. 291.

Caterina (S.) della Rota, parrocchia, pagina 29.

Cattan mons. Basilio, p. 315.

Cauzione: in danaro e rifiuto della polizza di assicurazione sulla vita, pagina 345 s.

Cauwenbergh (Von) Giovanni, p. 186.

Cavagnis, p. 175, 212 n.

Cavanna Nicola, O. F. M., p. 256.

Cebù, diocesi, dismembrazione, p. 289.

Cecco mons. Emilio, p. 188.

Centoz mons. Luigi, p. 185.

Certificati e atti di matrimonio, p. 75 s.

Cesarano mons. Andrea, p. 184.

Cesarano mons. Carmine, p. 189.

Chatelus mons. Pietro, p. 185.

Checchini, p. 22.

Chelodi, 274 n., 328 n.

Chichester mons. Astone, p. 187.

Cicognani, p. 124, 274 n.

Chidané Maria Cassà, mons., p. 186.

Chiesa funerante, p. 168 ss.

Chiesa Francisci, p. 316.

Chiesa parrocchiale matrice: circa il rifornimento di olii santi alle parrocchie filiali, p. 52 s.

Cimiteri parrocchiali, p. 291 ss.

Cirillo (S.) Alessandrino, p. 16.

Città del Vaticano: ordinanza del Governatore in merito al servizio sanitario, p. 76 s.

Ciuti Pio, p. 32, 159.

Chow mons. Giuseppe, p. 187.

Cocchi, p. 297 n., 328.

Coelho mons. Mosè, p. 185.

Cogneau mons. Augusto, p. 283.

Cogoni mons. Giuseppe, p. 183.

Colangelo mons. Nicola, p. 190.

Colli mons. Evasio, p. 190.

Colombini (sac.) D., p. 20.

Colore delle vesti prelatizie, p. 265.

Competenza civile negli atti ecclesiastici, p. 177.

Comunia (se i sacerdoti della) possono rimanere assenti dalle funzioni cui sono obbligati a intervenire, p. 53.

Comunione (La) agli infermi non digiuni, p. 145 ss., 150 ss., 170 ss., 242 ss.

— (prima), p. 71 s.

Conan mons. Giulio Gugl., p. 184.

Concordato tra Italia e S. Sede; circolare relativa alle disposizioni di esecuzione in materia penale, p. 43 s.

Concordati, Encicliche, Congressi (allocuzione pontificia), p. 97 s.

Concistoro *Segreto* (allocuzione pontificia nel), p. 97 ss. [Vedi Allocuzione Pontificia].

Conduzione (La) collettiva dei fondi beneficiali, p. 55 ss.
Confessori pellegrini: circa le facoltà concesse durante il generale Massimo Giubileo, p. 138 ss., 269.
Conferenze di S. Vincenzo de' Paoli: circa il centenario, lettere, p. 258.
Confraternite: circa la scelta delle sepolture, p. 168 ss.
Congregazione femminile e istituto maschile, p. 121.
— del SS.mo Redentore; secondo centenario della fondazione, p. 8 s.
Congressi, Concordati, Encicliche (allocuzione pontificia), p. 97 s.
— eucaristici e puntatura corale, pagina 90 s.
Conopei e Veli, p. 178 ss.
Consigliere mons. Vittorio, p. 188.
Consuetudine, p. 163 s.
Conte a Coronata P. M., O. M., p. 254.
Copello Giacomo Luigi, vescovo, pagine 30, 185.
Copti (Patriarcato Alessandrino dei), circa la formula più breve per l'« Ordo lampadis », p. 260 ss.
— formula brevissima, p. 263 s.
Cordovani M., p. 49 n.
Cornaggia Medici G., p. 284 s.
Coro (circa le malattie che dispensano dal), p. 347.
— esenzione, p. 90 s.
Corone ed altri oggetti di devozione, circa l'annessione delle indulgenze, pagina 265 s.
Corrado mons. Giov. Battista, p. 188.
Corsini mons. Giovanni, p. 191.
Coste mons. Emanuele, p. 185.
Cremien: Bonnecarrère, p. 32.
Crescenzi can. Domenico, p. 159.
Creuse-Vermeersch, p. 298 n.
Cristianesimo (il), p. 15.
Cuccarollo mons. Cornelio, p. 184.
Cusano, p. 78.
Cuvelier mons. Giovanni, p. 186.
Czarneckis mons. Nicola, p. 187.

D

D'Alès A., p. 16 n.
Dal Monte ven. Bart., p. 287.
Dalla Costa card. Elia, p. 108, 185.
Dal Sasso J., p. 160.
D'Ambrosio, p. 363.
D'Annibale, p. 211 n., 274 n., 124, 169.
Danno (il), p. 213.
Darmanin P. A. M., p. 152, 174, 246.
De Alexandris e Capitani, p. 20, 61, 177.
De Almeida mons. L. Ant., p. 191.
De Assis mons. Ant. Ag., p. 188.
— Pires mons. Francesco, p. 188.
De Becker, p. 246.
De Binet, p. 81 ss.
Dechéne Abel, p. 352.
De Carpo-Moretti, p. 52, 256.
De Cormont mons. Carlo Alfredo, p. 184.
De Durfort mons. Oliviero, p. 186.
De Filippis mons. Francesco, p. 187.
De Fonseca mons. Ant. Val., p. 189.
Defroidmont Jean, p. 351.
Defunti (Messa solenne dei), circa il *lavabo*, p. 52.
De Hemptinne mons. Giovanni, p. 190.
De Kempencer R. D. Felice, p. 315.
Del Giudice V., p. 20 ss., 26 ss., 185.
De Liguori S. A. M., p. 286.
Delitti e pene, p. 175 ss.
— (dei) e delle pene nel Foro Ecclesiastico, p. 175 ss., 210 ss.
Delitto (natura e divisione del), pagine 272 ss., 295, 327.
Dell'Aquila mons. Domenico, p. 191.
Della Vedova mons. Domenico, p. 192.
Dell'Aversana mons. Luigi, p. 186-178.
De Marillac (B) Ludovico, p. 284.
Denzinger, p. 350.
De Pinho mons. Mosè Alves, p. 190.
De Oliveira Gomez Emanuel, p. 185.
De Santiago Gomez mons. Fr., p. 191 s.
Descartes R., p. 79 n.
Desmarais mons. Aldeo, p. 187.
Desmdt mons. Leone, p. 189.
Desmond mons. Daniele, p. 192.
De Sonza mons. Gioacchino Silverio, pagina 191.
De Vasconcellos mons. Carlo Carmelo, p. 191.
Dichner, p. 210 n.
Di Coste Antonio del SS. Red., p. 159.
Didaché, p. 308 n.
Didascaleo, p. 16.
Dickamp Franciscus, p. 316.
Dignità Capitolari, provisione, p. 129 ss.

Digiuno: e la Comunione agli infermi, p. 145 ss., 170, 242.
« Dilectissima Nobis » (il testo italiano dell'enciclica) sull'iniqua condizione della Chiesa in Spagna, p. 193 ss.
Di Pietro mons. Francesco, p. 189.
Diritto Ecclesiastico Italiano (note di), introduzione, p. 20 ss.
Disciplina Ecclesiastica, p. 74 s.
Dismembrazione delle diocesi di Giaro e Cebù, p. 289.
Distribuzione e regole liturgiche, pagina 347.
Divino Ufficio, indulgenze per la recita, p. 228.
Dom Pierre de Puniet, p. 255.
Dolci card. Angelo Maria, p. 108.
Donders Massimiliano, p. 31.
Drago mons. Luigi, p. 190.
Dubelman P. Conrado, p. 315.
Duffy mons. Alberto, p. 188.
Durieux mons. Pietro, p. 189.
Dutoit mons. Enrico, p. 187.

E

Edifici ad uso di culto e ad uso di abitazione, p. 331 ss.
Eltschkner mons. Antonio, p. 192.
Emigranti, assistenza, p. 71.
Enciclica « Dilectissima Nobis » sulla Chiesa in Spagna, p. 193 ss.
Encicliche, Concordati, Congressi (allocuzione pontificia), p. 97 s.
Epitteto, p. 14 ss.
Ernesto Sena de Oliveira, p. 184.
Erwin, p. 365.
Esmein A., p. 32.
Esparza (P.) Sanz, p. 31.
Eudes S. Jean, p. 287.
Eugenin mons. Teodoro, p. 187.
Eutichianismo, p. 16.

F

Fabbricerie (Le) dopo il Concordato, pagine 153 ss., 300.
— natura e rappresentanza giuridica, pagina 247 ss.
Facoltà quinquennali, p. 124.
— concesse ai confessori pellegrini durante il generale Massimo Giubileo, p. 269.
Faggioli Emilio, p. 158.
Fallaize mons. Pietro, p. 188.
Fan mons. Giuseppe, p. 192.
Fanfani, p. 274 n.
Fantozzi mons. Luigi, p. 184.
Farelly mons. Patrizio Gius., p. 187.
Farges, p. 83 n.
Fasolino Nicola, vescovo, p. 30, 191.
Feltin mons. Maurizio, p. 155.
Fernandes mons. Vittore, p. 188.
Ferrari Enrico, Pref. Apost., p. 31.
Ferri, p. 175.
Ferrini, p. 211 n.
Ferroni mons. Alfonso Maria, p. 189.
Feste feriate, p. 307.
Fiandaca mons. Ferdinando, p. 184.
Fiedler mons. Stefano, p. 186.
Filangieri, p. 175.
Filippini mons. F. V., p. 315.
Fino Saverio, p. 22, 126.
Flynn mons. Patrizio, p. 191.
Fox mons. Tommaso Martino, p. 188.
Foie mons. Ludovico, p. 315.
Fondatore o Fondatrice di Congregazione, circa la Messa, p. 120.
Fondi beneficiali, circa la conduzione collettiva, p. 55 ss.
Fondo Culto: la liquidazione e sistemazione dei rapporti col Demanio dello Stato, p. 4.
— circa la seconda prelevazione del fondo di riserva per le spese impreviste, p. 44 s.
Foot Moore G., p. 11 ss.
Foro Ecclesiastico (nel), dei delitti e delle pene, p. 175.
Fossati card. Maurilio, p. 108, 184.
Fragapane, p. 14 n.
Francesco Lion Hin-Ven, p. 186.
Franciolini mons. Giuseppe, p. 198.
Franzelin, p. 82.
Frazioli mons. Nicola, p. 189.
Funeri, diritti, p. 164 ss.
Froebes Josephus, p. 317.

G

Gabelli, p. 175.
Gaetano, p. 18.
Gaillard mons. Ludovico, p. 185.

Galeazzi mons. Paolo, p. 191.
Galgani (B.) Gemma, p. 284.
Gall mons. Stanislaò, p. 186.
Gaona mons. Emilio Sosa, p. 188.
Gardini mons. Francesco, p. 188.
Garofolo, p. 175.
Garriga mons. Fiorenzo Simone, p. 187.
Garrigou-Lagrange, p. 82, 315.
Gasparri card. Pietro, p. 222.
Gandron Alfonso, p. 186.
Gemma Galgani (serva di Dio), beatificazione, p 290.
Genesi (la) cristiana della personalità, p. 10 ss.; prima del cristianesimo, pagina 11; mondo greco, p. 12; mondo Romano, p. 12; il cristianesimo, p. 15; sviluppo dottrinale intorno alla personalità, p. 15 ss., 46 ss., 78 ss.
Genicot-Salsmans, p. 243 n.
Gennari (card.), p. 12, 89.
Genova, Episcopato, notificazioni varie, p. 70 ss.
Gentile, p. 80.
Genuardi mons. Romolo, p. 188.
Gerosa (B) V., beatificazione, p. 227.
Ghio mons. Giacomo, p. 185.
Giardini mons. Mario, p. 184.
Gilson, p. 15, 17, 47 n.
Giordani mons. Antonio, p. 283.
Giorgis mons. Giovanni, p. 189.
Giovanni mons. Da Silva, p. 188.
Giovanni (S.) Laterano parrocchia, pagina 29.
Gisleno de Jonghe mons. G., p. 315.
Giubileo: facoltà straordinarie ai penitenzieri ed agli altri confessori straordinari di Roma, p. 112 ss.
Giubileo generale massimo: circa il lucro di più giubilei, p. 270.
— allocuzione, p. 36 ss.
— (La solenne indizione del); il testo italiano della Bolla, p. 33 ss.
Guignebert, condanna di « opera omnia », p. 259.
Giuliotti Domenico, p. 128.
Giuseppe Maria Pignatelli (servo di Dio), p. 31.
Giustiniani, p. 22.
Goeber mons. Corrado, p. 185.
Goigoras mons. Bonaventura Giovanni Arana, p. 187.
Gomez de Santiaco mons. Francesco, pagina 191 s.
Gommarus (P) Michiels, p. 32, 222 s.
Gonzales mons. Alessandro, p. 189.
Gonzales mons. Giov. Emm., p. 283.
Gonzales mons. Francesco, p. 187.
Gonzales (S. di Dio) Rocco, p. 228.
Gorino Mario, p. 285.
Gormann mons. Tommaso, p. 187.
Gougnard Armando, p. 317.
Gourtay mons. Pietro Maria, p. 192.
Grabmann, p. 17 n.
Graffin mons. Renato, p. 189.
Granito Pignatelli di Belmonte (Cardinale), p. 3, 184.
Grassi mons. Luigi, vescovo di Alba Pompea, p. 184.
Gregorio (S.) di Nissa, p. 16.
Gregorio (S.) Nazianzeno, p. 16.
Gredt, p. 83 n.
Gröber mons. Corrado, p. 187.
Guizar mons. Luigi, p. 189.
Günther A., p. 82 s.

H

Hanna mons. Edoardo, p. 185.
Harnack, p. 16 n.
Hayes mons. Raffaele, p. 283.
Hayes mons. Romualdo, p. 189.
Hébert, O. P., p. 286.
Hefferman mons. Giovanni, p. 190.
Hegel, p. 80.
Hemard J., p. 32.
Herberhold mons. Ed. Giuseppe, p. 187.
Héribert Jone, p. 350.
Hervé, p. 245 n.
Hewtham, p. 175.
Hindié mons. Gregorio, p. 315.
Höffding (l'), p. 18, 19 n.
Hortz mons. Francesco, p. 192.
Hove (Van), p. 145 n.
Hugon, p. 82.
Hume David, p. 80 n.
Hurault mons. Giuseppe, p. 186 s.

I

Iannotta A. M. Ep., L'essenza del Sacrificio della S. Messa, p. 237 ss.
Imberti mons. Francesco, p. 191.

Imposta di consumo sui materiali da costruzione per chiese, seminari e case di abitazione dei parroci, p. 325 ss.

India (l'), p. 11.

Indulgenza plenaria; circa la recita del divino Officio dinanzi al SS.mo Sacramento, p. 9 s.

Indulgenze nuove di cui si arricchisce il pio esercizio delle XL ore, p. 224.

— per la giaculatoria nel fare o riparare sacre suppellettili e vesti liturgiche, p. 268 s.

— per la recita del divino Officio dinanzi al SS.mo Sacramento, p. 268.

— per l'« Ora Santa », p. 267.

— circa le facoltà di annetterle a pie opere od oggetti di devozione ecc., che si potranno concedere in avvenire soltanto direttamente dalla S. Penitenzeria, p. 265 s.

— ai cinque « Pater, Ave e Gloria », pagina 208 s.

— stazionali estese ad alcune chiese di Milano, p. 200 ss.

— ampliate e concesse per la visita al SS.mo Sacramento, p. 38 s.

— (concessione delle) per il Giubileo straordinario per il XIX centenario della Redenzione del genere umano, indicato nella Bolla, p. 35 s.

— annesse alle stazioni, p. 144.

— decreto sulle), dell'Angelus, p. 143.

— (decreto sulle), del Pio esercizio dell'agonia nei venerdì, p. 142.

— decreto sulle facoltà concesse per l'Anno Santo ai confessori di Palestina, p. 141 s.

— (acquisto delle) nell'Anno Santo, e facoltà concesse ai confessori, pagina 134 ss.

— (le) dell'Anno Santo si concedono alle monache e ad altre persone stabilmente impedite, p. 117 ss.

— (le) si sospendono e facoltà per tutto l'Anno Santo, dal 2 aprile 1933 al 2 aprile 1934, p. 110 ss.

Infermi non digiuni, circa la Comunione, p. 145 ss., 170 ss., 242 ss.

— (unzione degli): circa la formula più breve per il Patriarcato dei Copti, pagina 260 ss.

— formula brevissima, p. 263 s.

— circa le indulgenze dell'Anno Santo, p. 117 ss.

Innamorati, p. 175.

Innitzer card. Teodoro, p. 108, 185.

« In paradisum », antifona, quando deve dirsi, p. 344.

Interlandi mons. Francesco, p. 158, 248 ss., 244, 307.

Insegnamento religioso nelle scuole, pagina 348 s.

Iuris patronatus, Alexandrina, p. 225 ss.

J

Jacobs, p. 32.

Jacuzio R., p. 20.

Jannin mons. Marziale Pietro, p. 192.

Jaro, diocesi, dismembrazione, p. 289.

Jasinski mons. Wladimiro Bronislao, pagina 186.

Jemolo, p. 22.

Joffily mons. Giovanni I., p. 184.

Joosten mons. Francesco, p. 190.

Jorio mons., p. 246 n., 362.

Josserand L., p. 32.

Jubbulpore (India), eretta a Prefettura Apostolica, p. 30.

Jukubanskis Stanislao, p. 31.

Jus funerandi, p. 340.

K

Kalapurakal mons. Teofilo, p. 190.

Kaller mons. Massimiliano, p. 186.

Kant E., p. 80, 175.

Karafuto (Giappone), erezione a Missione, p. 30.

Kaspar mons. Carlo, p. 185.

Kearney mons. Giacomo, p. 191.

Kellner, p. 312 n.

Kentgeu, p. 82 s.

Kidd mons. Giov. Tommaso, p. 188.

Kiel, p. 16 n.

Killian mons. Andrea, p. 315.

Kinane, p. 244 ss.

Kirch C. S. I., p. 286.

Kierkels mons. Leone Pietro, p. 184.

Klemann mons. Giuseppe, p. 187.

Klein mons. Gaspare, p. 184.

Köln, p. 17 n.

Kondubache mons. Isaac, p. 192.

Konopczynski, p. 361.
Kordac mons. Francesco, p. 185.
Kumpfmüller mons. Giuseppe, p. 186.
Kupka mons. Giuseppe, p. 189.
Kurth G., p. 19 n.

L

Laera mons. Agostino, p. 188.
Lafayette mons. Libanio, p. 186.
Laghi Lino, p. 20.
Laisy Alfred. Jubilé, circa la condanna della sua opera, p. 258.
Lampada al SS.mo Sacramento, p. 71.
Lamy mons. Federico, p. 191.
Landi David, p. 288.
Lapierre mons. Luigi, p. 190.
Lari mons. Egidio, p. 184.
Lärks mons. Giuseppe, p. 315.
Larrat mons. Giovanni, p. 192.
Latina (lingua), p. 94 ss.
Latini, p. 175, 212 n.
Lavabo (il), nelle Messe solenni dei defunti deve farsi dai ministri — o dagli accoliti?, p. 52.
Le Blond mons. Giuseppe, p. 283.
Le Clerc (S. d. D.), Alice, p. 284.
Lega (cardinale), p. 175, 210 n., 212 n.
Legge mons. Pietro, p. 191.
Legge penale, p. 211 ss.
— (violazione della), p. 212 s.
Legislazione Concord. it., p. 42 ss.
— circolare relativa alle disposizioni di esecuzione in materia penale in seguito al Concordato tra l'Italia e la S. Sede, p. 43 s.
— liquidazione e sistemazione dei rapporti del Demanio dello Stato col fondo per il Culto e cogli enti ecclesiastici conservati, p. 44.
— seconda prelevazione del fondo di riserva per le spese impreviste, inscritte ecc., p. 44 s.
— provvedimenti per le associazioni autorizzate a norma dell'art. 92 del R. D. 1 luglio 1928, n. 1130, p. 45 s.
Lehmkuhl, p. 246 n.
Leibniz G. W., p. 79 s., 80.
Le Mailloux mons. Maturino, p. 190.
Lemmes mons. Guglielmo, p. 189.
Leo mons. Guglielmo, p. 189.
Lépicier cardinale O. S. M., p. 222.
Leonzio Bizantino, p. 17.
Le Rohellec J., p. 317.
Le Ruyet mons. Pio Maturino, p. 188.
Leseur P. M. A., p. 224.
Liberatore, p. 82, 83 n.
Libri condannati: *La Chiesa Romana* di Bonaiuti Ernesto, p. 203.
— *Congrès d'histoire du Christianisme* di Loisy Alfred, p. 258.
— *Opera omnia* di Guignebert, p. 259.
— *Le problème de Jésus et les origines du Christianisme* di P. Alfaric, p. 228.
— Opuscoli pubblicati dall'avv. Nardone Vincenzo di Napoli, elenco, p. 41 s.
Libro dei verbali delle adunanze capitolari dei Capitoli o collegiale, p. 125.
Ligure (Episcopato) notificazioni varie, p. 70 ss.
Lingua latina, p. 94 ss.
Lippolis mons. Antonio, vescovo, p. 31. 191.
Lisowski mons. Francesco, p. 192.
Lisson mons. Emilio, p. 184.
Liturgia. Circa il rispondere delle donne nella Messa al posto del chierichetto, p. 92 ss.
— notificazione dell'Episcopato ligure, p. 71 s.
— Sacra, p. 85 s.
Lladoc mons. Casimiro, p. 283.
Locke (Il), p. 79.
Lombardi, p. 211 ss.
Lombroso, p. 175.
Lonis mons. Giorgio, p. 191.
Lopez Santamaria mons. Innocenzo, pagina 186.
Lucas, p. 175.
Lucca mons. Giovanni, p. 127.
Lucchini, p. 175.
Lumbreras Pedro, p. 350.
Lunetta (La) per l'Ostia, p. 180.
Luque mons. Crisante, p. 191.
Luque mons. Edoardo, p. 187.
Lustosa mons. Antonio, p. 184.
Lottin, p. 360.
Luzzatti mons. Fulgenzio, p. 188.

M

Mac Carhy mons. Giuseppe, p. 190.
Mac Fadden mons. Giac. Agostino, p. 190.
Mac Ginley mons. Giovanni, p. 191.

Mac Nulti mons. Giov. Francesco, p. 190.

Maestri (sacerdoti) nelle scuole pubbliche, p. 74.

Maestro dei Novizi: circa la validità del noviziato in sua assenza, p. 123.

Malattie che dispensano dal coro, p. 347.

Malfranci D. Orlando, p. 288.

Mancinelli Agostino, p. 188.

Mangers mons. Giacomo, p. 191.

Mannelli Gaudenzio, p. 184.

Mannucci mons. Ubaldo, p. 319.

Mantiero mons. Antonio, p. 188.

Marcellino e Pietro (SS.mi), parrocchia, p. 29.

Marchetti, p. 175, 297 n.

Marco Aurelio, p. 14 ss.

Maria (S.) in Domnica, parrocchia, p. 29.

Maria Eufrasia (V.) Pellettier: discorso del S. Padre ,p. 65 ss.

Mariani M. Fr. Bernardus, p. 255.

Mariétan mons. Giuseppe, p. 187.

Margaria mons. Santino, p. 186.

Marmotin Agostino, p. 186.

Maroto, p. 124.

Marquez Labbè mons. Carlo, p. 186.

Marsiglia mons. Domenico, p. 184.

Martin J., p. 17 n.

Martinez mons. Antonio Bar., p. 185.

Martini mons. Filippo, p. 188.

Martinelli mons. Luigi, vescovo di Tiana, p. 184.

Marthieu mons. Clemente, p. 188.

Matricità (aversana), p. 204 ss., 207 s.

Matrimoni misti, p. 104 s.

Matrimonio celebrato avanti ai ministri di culto ammessi nello Stato, p. 231 ss.

— circa la trascrizione degli atti, p. 230.

— (circa il diritto di accusare il), p. 271.

— (Il) in Italia, p. 62 s.

— cristiano (consortium vitae), p. 64.

— (certificati e atti di), p. 75 s.

Matteo (S.) (senso sul Vangelo XVI, 26, di), p. 270.

Matteoni mons. Gustavo, p. 185.

Mattia Giov. y Farrell, p. 187.

Massa-distribuzioni: circa il rifiuto di rilasciare il terzo stabilito per essa, da parte di un Capitolare obbligato dal vescovo, per scarsezza di Clero, ad assistere come economo spirituale una parrocchia, con completo esonero dagli uffici di Coro, p. 50 ss.

Massimiliani mons. Massimiliano, p. 188.

Masson L., p. 125.

Mazzotti mons. Arcangelo, p. 184.

Meesserman, p. 126.

Melanson mons. Arturo, protonotorio Apostolico, p. 31, 191.

Mercier, p. 82.

Messa (La S.) circa la partecipazione del pubblico, p. 279 ss.

— chiarificazione del P. Felice M. Cappello S. J., p. 280 s.

— prescrizione relativa alla Santa Messa, p. 321 ss.

— l'essenza del Sacrificio della), pagina 237 ss., 241.

— del Santo Fondatore o della Santa Fondatrice di una Congregazione, p. 120.

— di Giovedì e Sabato Santo, p. 72.

— circa il rispondere del popolo unitamente al chierico, p. 71.

— circa il rispondere del popolo o delle donne in luogo dell'inserviente, p. 92 ss.

— solenne dei defunti: il *lavabo* deve farsi dai ministri — diacono e suddiacono — o dagli accoliti?, p. 52.

— (vino per la S.) se al momento opportuno, può aggiungersi il 2 per cento di miele per renderlo meno aspro, p. 53 ss.

Messe nella notte del S. Natale, p. 334 ss.

— prescrizioni relative alle Sante Messe, p. 321 ss.

Meynard R. P. A. M., di F. P., p. 287.

Michella (B.) Maria del SS.mo Sacramento, p. 284.

Michiels, p. 124.

Michelon R. P. Matteo, p. 315.

Migliori G. B., p. 21 n., 250.

Migliorini R. P. Romualdo, p. 315.

Mignen mons. Renato, p. 185.

Mimmi mons. Marcello, p. 283.

Ministri della Messa pontificale, circa l'obbligo della recita della terza e sesta, p. 347.

Minnoretti cardinale Carlo Dalmazio, Liturgia, p. 85 s.

Missionari: sviluppi (allocuzione pontificia), p. 98 s.

Missionarie (Suore) decreto di soppressione delle Missionarie Ador. e rip. del

Sacro Cuore Eucar. di Gesù, di Borgo S. Sepolcro, p. 203.
Monache; circa le indulgenze dell'Anno Santo, p. 117 ss.
Monahan mons. Pietro Giuseppe, p. 190.
Mondaini mons. Giovanni Pellegrino, arcivescovo di Rusio, p. 184.
Mondo greco, p. 12.
— romano, p. 13 s.
Montoro sacerdote Antonino, p. 159.
Moresco, p. 22.
Moriaty mons. Ambrogio Giac., p. 189.
Moricca Umberto, p. 319.
Moro mons. Candido, p. 188.
Moscato mons. Demetrio, p. 190.
Murray mons. Giov. Greg., p. 187.
Myers mons. Edoardo, p. 190.

N

Naassani mons. Habib, p. 192.
Nabaas mons. Nicola Gabriel, p. 192.
Najera Francisco Blanco, p. 32.
Napoli (Curia arcivescovile di) disposizioni circa la revisione dei periodici religiosi, p. 40 s.
— circa il divieto fatto ai fedeli di leggere gli opuscoli pubblicati dall'avvocato Nardone Vincenzo, p. 41 s.
Nardone Vincenzo, pubblicazioni proibite, p. 41 s.
Natale (S.), Messe, p. 334 ss.
Natalucci Tiberio, p. 333.
Navarra mons. Pio Leonardo, p. 189.
Nazionalismi (allocuzione pontificia), pagina 102.
Nessimian mons. Giacomo, p. 315.
Nestorianismo, p. 16.
Nestorio, p. 16.
Niccoli mons. Francesco, p. 190.
Niederaltaich, O. S. B.; (chiesa) elevata a Basilica, p. 22.
Noldin, p. 298 n.
Note tristi (allocuzione pontificia), pagina 102.
Note di diritto ecclesiastico italiano, introduzione, p. 20 ss.
Nouailles mons. Giuliano, p. 190.
Noval Giuseppe, O. P., p. 211, 223,
Noviello mons. Luigi, p. 186.
Novizii (assenza del maestro dei) circa la validità del noviziato, p. 123.
Noviziato (circa la sua validità per l'assenza del maestro dei novizi), p. 123.
Nowowiejski mons. Antonio Giuliano, p. 184.

O

Oddone P. Andrea S. J., p. 28 n., 318 n.
Officio Divino, indulgenze per la recita davanti al SS.mo Sacramento, p. 9 s., 268.
Oggetti di devozione, circa l'annessione delle indulgenze, p. 265 s.
O' Hara mons. Eduino, p. 186.
Ojetti, p. 146 n.
Olgiati F., p. 79 n.
Oli Santi: rifornimento, p. 52 s.
Oliveira (de) Lopez Giuseppe, p. 31.
Opera Pia del Suffragio, p. 39 s.
Opere Pie, circa l'annessione delle indulgenze, p. 265.
Ora Santa, indulgenze, p. 267.
Ordinario: circa le nuove processioni, pagina 125.
Ordonez mons. Alberto, p. 186.
Origene, p. 16.
O' Sullivan mons. Giuseppe, p. 187.

P

Pacha mons. Agostino, p. 186.
Padang Prefettura Ap., p. 30.
Pallaroni mons. Teodoro, p. 187.
Palombo, p. 362.
Panikervirts mons. Ivanio, p. 185.
Parente mons. Pietro, p. 10, 19. 49, 85. 352.
Parrocchia (processioni fuori della), pagina 124.
— « Regina Pacis » in Roma, erezione, p. 227.
— e Capitolo, p. 129 ss.
— circa i diritti di sepoltura, p. 168 ss.
— e Confraternite, p. 168 ss.
— e Fabbriceria dopo il concordato, pagina 153 ss.
— matrice: circa il rifornimento degli olii santi alle parrocchie filiali, p. 52 s.
Parroci, assistenza per gli emigranti, pagina 71.
Paschini mons. prof. Pio, p. 191, 127, 288.
Pasquel mons. Alessandro, p. 189.
Pastor, p. 308 n.

Patanè mons. Carlo, arcivescovo di Catania, p. 184.

Patriarcati Orientali: (allocuzione pontificia), p. 106 s.

Patristica, p. 220 ss.

Paulissen mons. Umberto, p. 192.

Pays mons. Giovanni, p. 191.

Peira mons. Vincenzo, p. 191.

Peiro Vincenzo, vescovo, p. 30.

Peissemburg (diocesi di Augusta) parrocchia, p. 30.

Pelagianismo, p. 16.

Pelletier, beatificazione, p. 227.

Pene (delle) e dei delitti, p. 210 ss.

Penido prof., p. 84.

Penitenzieri e confessori straordniari di Roma, circa le facoltà concesse per l'Anno Giubilare, p. 102 ss.

Pergolesi Ferruccio, p. 16 n.

Peroni mons. Settimio, vescovo di Norcia, p. 58.

Perrot Ern., p. 32.

Perticoni don Bruno, p. 214 ss.

Peruzzo mons. Giov. Battista, p. 189.

Pessina, p. 175.

Peterson mons. Giov. Battista, p. 190.

Petroni Domenico, p. 186.

Piani di S. Martino (Columbia) Vicariato Apostolico, precisazione di confini, p. 00.

Pic mons. Camillo, p. 191.

Picha mons. Maurizio, p. 189.

Picard (Le) René, p. 64 n.

Picaud mons. Francesco, p. 188.

Pighi, p. 245 s.

Pignatelli (B.) G., lettera Apostolica sulla beatificazione, p. 227.

Pio Pp. XI; allocuzione pontificia nel Concistoro segreto, p. 97 ss.

— lettera al Cardinal Vicario, p. 108 s.

— nuovi Cardinali, p. 108.

Pirastru Giovanni, p. 186.

Pirotti (B.) Pompilio, p. 225.

Piscetta A., p. 318.

Pistocchi M., p. 178, 210, 275, 299, 300, 365.

Pittsburg, Curia, p. 58.

Platone, p. 12 ss.

Plotino, p. 12 n.

Plus P. Rodolfo, S. J., p. 288.

Poerwokorto, erezione a prefettura Apostolica, p. 29.

Polidori mons. Amedeo, p. 188.

Politi Emmanuele Maria, Arcivescovo, p. 31.

Ponnelle Luigi, p. 127.

Porro mons. Aristide Aranjo, p. 188.

Portalié E., p. 17 n.

Potenza mons. Francesco, p. 188.

Ponggenburg mons. Giovanni, p. 184.

Prebendato: circa l'abitazione fuori di diocesi, p. 345.

Prelatizie (vesti): decreto circa il colore, p. 265.

Prendiville mons. Raimondo, p. 315.

Processioni fuori parrocchia, p. 124.

Protestanti e atei (allocuzione pontificia), p. 103 s.

Puccetti Angelo, p. 126.

Puntatura corale e congressi eucaristici, p. 90 s.

Q

Quarantore, nuove indulgenze, p. 294.

R

Rassegna della stampa (V. Stampa: rassegna della), p. 61 ss.

Ratti Achille (Pio XI), p. 128.

Rayappa mons. Pietro, p. 187.

Raymundos mons. Timoteo Giov., p. 189.

Re mons. Carlo, p. 189.

Redditi di benefici ecclesiastici, circa la pignorabilità, p. 217 ss.

Redentoristi, lettera del S. Padre al Superiore Generale, in occasione della bisecolare fondazione dell'Ordine, p. 8 s.

« Regina Pacis », parrocchia in Roma, erezione, p. 227.

Registri dello stato civile, decreto che modifica la tenuta, p. 228 ss.

— parrocchiali (tenuta dei), p. 75 s.

Reinstadler, p. 83 n., 350 n.

Reis mons. Antonio, p. 188.

Religiose: circa il loro Superiore Direttore Religioso, p. 121.

Religioso (Superiore) direttore di Religiose, p. 121 s.

Reliquie (SS.), circa l'autenticazione, p. 271.

Remer, p. 18 n., 83 n.
Renaudin D. Paolo O. S. B., p. 285.
Renouvier C., p. 83 n., 47 n.
Ressia mons. Giovanni, p. 191.
Retrocessione di stabili ad enti conservati e di locali per rettorie di chiese (circol. Min.), p. 233 ss.
Reyes mons. Gabriel, p. 191.
Ricca mons. Ferdinando, p. 191.
Ricciotti Giuseppe, p. 319.
Ritter mons. Giuseppe Elmer, p. 192.
Ryan mons. Giacomo Ugo, p. 314.
Roche mons. Giacomo, p. 188.
Rodella don Carlo, p. 55.
Rodolfi mons. Ferdinando, p. 159.
Rodriguez mons. Agostino, p. 189.
Rohracher mons. Andrea, p. 285.
Rojas mons. St., p. 284.
Rolla Giuseppe, vescovo, p. 31, 191.
Romani mons. Silvio, p. 26, 29, 122, 123, 129, 178 ss., 207 s., 293, 314, 339.
Ronët de Journel, p. 350.
Rooder, p. 175.
Rose e gigli, benedizione e distribuzione, p. 72.
Rosmini A., p. 82 n.
Rossi Pellegr., p. 175.
Rossi sac. D. Giuseppe, p. 224.
Rossi mons. Umberto, p. 190.
Rossini don Carlo, p. 60.
Rossino mons. Giuseppe, p. 184.
Rouët et J. Duttileul S. J., p. 285 s.
Roulin E., p. 160.
Roussel A., p. 12.
Rousset mons. Agostino, p. 192.
Roy mons. Agostino, p. 186.
Roy P. Egidio, p. 315.
Ruffini, p. 21, 22 ss.
Rusu mons. Alessandro, p. 186.
Russo mons. Salvatore, p. 191.

S

Sacerdoti, maestri di scuole pubbliche, p. 74.
— di Comunie, circa l'assenza dalle funzioni in cui sono obbligati a intervenire, p. 53.
Sacra Liturgia, p. 85 s.
Sacrificio della S. Messa, p. 214 ss.
Sacro Cuore (statua del) sul Tabernacolo, p. 120.
Salazar mons. Tiberio, p. 185.
Salmas mons. Paolo, p. 192.
Salmo XV, 10-11 (sul senso del), p. 270.
Santi Padri (La voce dei), p. 250, 220 ss.
Santin mons. Antonio, p. 314.
SS.mo Sacramento, circa il trasporto, p. 343.
Santistevan mons. Belisario, p. 184.
Scaduto, p. 22, 177.
Scheiwiler mons., p. 186.
Schiappoli, p. 20, 22 ss.
Schiattarella, p. 14 n.
Schler F. C. S., p. 47 n.
Schotte mons. Giovanni, p. 189.
Schreiber mons. Cristiano, p. 186.
Schwane, p. 48 n.
Sclossmann Sigism., p. 16 n.
Scortegagna mons. Luigi, p. 190.
Scoto, p. 18.
Scuole pubbliche, circa i maestri sacerdoti, p. 74.
Sedej mons. Francesco, p. 185.
Seminario, p. 73.
Senario Monte: lettera apostolica circa la ricognizione e reposizione delle reliquie dei SS. VII Fondatori, p. 257 s.
Seneca, p. 14 ss.
Sepoltura e chiesa parrocchiale, pagina 168 ss.
Serafini C., Governatore dello Stato della città del Vaticano, p. 79, 79, 211 n.
Sertillanges A. D. O. P., p. 286.
Setti, p. 175.
Settimana Santa, circa il modo di seguir le rubriche, p. 345.
Severino Boezio, p. 17.
Shaughnessy mons. Gerardo, p. 283.
Shihsien (Cina), Missione, p.
Siddharta (Budda), p. 11 ss.
Sighele, p. 175.
Signorello, p. 273 n.
Silva (da), Em. Ferreira, p. 187.
Simonetti, p. 22.
Soares mons. Idillio, p. 191.
Sobradillo, p. 362.
Soubigou Louis, p. 159.
Soubirous (B.) Bernardetta, la canonizzazione, p. 228, 284.
Spagna, testo italiano dell'Enciclica «Dilectissima Nobis», p. 193 ss.
Spellman mons. Francesco Gius., p. 191.

Spinozza Baruch, p. 79 n.
Stabili, retrocessione, p. 233 ss.
Stampa (buona) e associazioni cattoliche, p. 73 s.
— (rassegna della), p. 61 ss.
— (rassegna della), Deo et Caesari, pagina 61.
— Diritto penale, p. 61 s.
— Lo Stato della Città del Vaticano, pagina 52.
— Il matrimonio in Italia, p. 63 s.
— Consortium Omnis Vitae, p. 64.
Stanghetti Ios., p. 255.
Stanislao mons. Kosta Lukomski, p. 186.
Starcevic mons. Giovanni, p. 191.
Stato civile (registri dello), decreto che modifica la tenuta, p. 228 ss.
Stato della Città del Vaticano, Legge sull'ordinamento del Governatorato, pagina 180 ss.
— Disposizioni generali e transitorie, pagina 183.
— (Lo) della Città del Vaticano, p. 62.
Staur Mill G., p. 80.
Stazioni: dichiarazione del decreto sulle indulgenze annue, p. 144.
Stefanini L., p. 14 n.
Stentrup, p. 82.
Stipendi e assegni esenti da pignorabilità, p. 216 ss.
Stocchiero G., p. 20, 61 n.
Stockmus mons. Guglielmo, p. 190.
Stoyka mons. Alessandro, p. 190.
Strich mons. Samuele, p. 184.
Suarez, p. 18, 274 n.
Suffragio (Opera pia del), p. 39 s.
Suhard mons. Emanuele Celestino, pagina 184.
Suore (soppressione di) « Missionarie adoratrici e riparatrici del Sacro Cuore Eucaristico di Gesù », p. 203.
Suppellettili Sacre, circa le indulgenze nel ripararle o farle, p. 268 s.

T

Tabora (Africa Centrale), Vicariato apostolico, p. 29 s.
Tagliapietra mons. Pietro, p. 190.
Taine Ippolito, p. 80 ss.
Tani mons. Antonio, p. 185.
Tasse sugli affari, circa la esenzione su lasciti e donazioni a favore di Associazioni autorizzate, p. 46.
Tchang mons. Giovanni, p. 189.
Tauganika, Vicariato Apostolico, p. 30, 29.
Tertulliano, p. 16 n.
Terrien, J. B., p. 18 n.
Tesauri Pietro, vescovo di Isernia e Venafro, p. 183.
Tessitore, p. 177.
Tihen mons. Giov. Enrico, p. 187.
Tixeront, p. 17 n.
Toccabelli mons. Mario, p. 186.
Tomahic mons. Giov. Giuseppe, p. 283.
Tommaso (S.), p. 17.
Torino (Curia di), p. 39 s.
Torralba L. Franc. Sav., p. 187.
Toso, p. 124.
Tong mons. Giov. Battista, p. 192.
Tournier mons. Ludovico Giuseppe, pagina 189.
Thouret (B.), Giovanna Antida, canonizzazione, p. 228, 284.
Trascrizione degli atti di matrimonio celebrati avanti ai ministri di culto ammessi nello Stato (circ. Min.), pagina 230.
Trazzi A., p. 96.
Tritschler mons. Guglielmo, p. 187.
Treupen Venn., p. 273 n.
Turquetil mons. Arsenio, p. 189.

U

Ubaldi mons. Beniamino, p. 190 s.
Ufficio nei Capitoli: luogo e tempo, pagina 87 ss.
Ugliengo mons. Umberto, p. 190.
Unzione degli infermi, circa la formula più breve per il Patriarcato dei Copti, p. 260 ss.
— formula brevissima, p. 263 s.

V

Vacanza del beneficio parrocchiale, pagina 275 ss.
Vacanze o Ferie, e distribuzioni, pagina 161 ss., note p. 163 s.
Valentini mons., p. 55.

Van Goethem mons. Edoardo, p. 192.
Van Hove, p. 361.
Vanni mons. Pacifico Giuliano, p. 190.
Varbonkas mons. Dionisio, p. 190.
Vecchiotti, p. 210 n.
Vehr mons. Giovanni, p. 187.
Veli e conopei, p. 178 ss.
Velo del ciborio, p. 178 ss.
Venturi mons. Giuseppe, p. 184.
Vercelli (Curia di), richiami vari al clero, p. 39 s.
Verdier card., p. 227 s.
Vermeersch, p. 244 ss.
Verriet mons. Innocenzo, p. 189.
Verwimp mons. Alfonso, p. 188.
Vescovo: se per scarsezza del clero possa obbligare un Capitolare ad assistere come economo spirituale una parrocchia, con completo esonero degli uffici di coro, e se questo può rifiutarsi di rilasciare il terzo stabilito per la massa - distribuzioni, p. 50 ss.
— circa la nomina del Vicario economo, p. 129 ss.
— circa le nuove processioni, p. 125.
— facoltà quinquennali di sanzioni matrimoniali, p. 124.
Vesti prelatizie: circa il colore (Decreto), p. 265.
Vettori mons. Gabriele, p. 185.
Vianello mons. Mario, p. 187.
Vicario economo e Vicario perpetuo: distinzione, p. 129 ss.
— cooperatore, nomina, p. 129 ss.
« Vicarius paroecialis », di cui al canone 420, p. 345.
Villanueva mons. A. Raff., p. 284.
Villenueve card. Rodrigo, p. 108.
Vincenzo (S.) de' Paoli: lettera « les constatations » (pel centenario delle conferenze di), p. 258.
Vincenz mons. Lorenzo Mattia, p. 190.
Vino per la S. Messa: se è permesso aggiungervi il 2 % di miele per renderlo meno aspro, p. 53 ss.
Violazione (La), della legge, p. 212 ss.
Vito (sac.) Pasquale, p. 32, 63 n.; 216 ss., 279, 287.
Vitoli Alfredo, p. 96.
Volg Giuseppe, p. 187.
Von Preysing mons. Corrado, p. 191.
Vromant, p. 364.

W

Wachter (De) Alfonso, vescovo, p. 31.
Wallega mons. Leone, p. 186, 190.
Wall mons. Francesco, p. 187.
Wandewalle R. P. Ottavio, p. 315.
Wattenscheid Sevinghausen (Archid. di Paderbon) parrocchia, p. 30.
Weber mons. Antonio, p. 189.
Weld mons. Giorgio, p. 189.
Wermersch- Creusen, p. 339.
Wernz-Vidal, p. 88 ss., 123, 274 n., 361 s.
Willeneuve mons. Rodrigo, p. 185.
Wilson mons. Bartolomeo Stanislao, pagina 315.
Windelband, p. 13 ss. n., 16 n.
Wouters L., p. 317.
Wuillermet F. A. O. P., p. 288.

Y

Yelle mons. Emilio, p. 283.
Yeung mons. Bonifacio, p. 187.

Z

Zacchi avv., p. 249 s.
Zaffrani mons. Giacomo, p. 191.
Zamboanga, diocesi, dismembrazione, pagina 289.
Zapletal mons. Francesco, p. 192.
Zigliara, p. 83 n.

Inviando il rinnovo dell' abbonamento per il 1934, si prega di non dimenticare il numero della fascetta.

Direttore responsabile: D. Silvio Romani

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16